



**RACCOLTA CRONOLOGICA
DELLE MASSIME IN
MATERIA DEONTOLOGICA
E DISCIPLINARE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
(ANNI 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)**

Aggiornamento al 30.6.2022

A cura del Consigliere avv. Alessandro Patelli (Coordinatore della Commissione Deontologia) e con la collaborazione dell'avv. Juri Rudi.

ANNO 2017

Il Capo della L. 689/81 sulle sanzioni amministrative non si applica alle violazioni disciplinari

Le disposizioni del capo I della [L. n. 689/1981](#) non si applicano alle violazioni disciplinari (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la sentenza CNF n. 34/2016 eccependo l'asserita violazione degli artt. 1 ss. L. 689 cit., ed in particolare del principio di responsabilità amministrativa personale. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione, peraltro rilevandone l'infondatezza anche nel merito, giacché la sanzione disciplinare era stata irrogata per responsabilità personale, e non già oggettiva, dell'incolpato*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

Sentenze del CNF, incensurabili in Cassazione gli *obiter dicta*

In sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte *ad abundantiam* o costituenti *obiter dicta*, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (*Nel caso di specie, il giudice disciplinare aveva stigmatizzato il comportamento processuale dell'incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto, sentenza del 7 marzo 2016, n. 34*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

È in facoltà del CNF procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall'incolpato incide soltanto, semmai, sull'efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto, sentenza del 7 marzo 2016, n. 34*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

L'avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (*Nel caso di specie, l'avvocato depositava, nella medesima udienza, plurimi atti di intervento per gli stessi creditori che ben avrebbero potuto essere ricompresi in unico atto. In applicazione del principio di*

cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto, sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017](#)

Il rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento dell'incolpato

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (*Nel caso di specie, il certificato medico allegato all'istanza di rinvio si limitava a comprovare una contusione al ginocchio da codice verde. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. f.f. Salazar, rel. Iacona, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 4216 del 17 febbraio 2017](#)

Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze del CNF in tema di avocat

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, infine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, ordinanza n. 4307 del 20 febbraio 2017](#)

Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze del CNF in tema di avocat

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di*

specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, infine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, ordinanza n. 4306 del 20 febbraio 2017](#)

Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze del CNF in tema di avocat

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, infine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, ordinanza n. 4394 del 21 febbraio 2017](#)

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a

subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare di CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Travaglino\), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017](#)

Il divieto di venire *contra factum proprium* vale anche in sede disciplinare

In tema di procedimento disciplinare, la dichiarazione collettiva di astensione del Consiglio territoriale a seguito di un'istanza di ricsuzione proposta dall'incolpato, non può poi essere impugnata per asserita illegittimità dall'incolpato stesso, il quale verrebbe altrimenti *contra factum proprium*, avendo quell'astensione sortito gli effetti dal medesimo auspicati (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando CNF - pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017](#)

Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricsuzione

Allorquando, a causa della contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricsuzione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell'art. 2 D.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597 *ratione temporis* applicabile (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato CNF – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017](#)

NOTA

Con riferimento ai CDD, cfr. ora l'art. 9 [Reg. CNF n. 2/2014](#) e la tabella ivi richiamata.

I limiti al sindacato della Cassazione sull'apprezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare

L'apprezzamento in fatto da parte del Giudice disciplinare circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria ha carattere di esclusività, con la conseguenza della relativa incensurabilità in sede di legittimità ove sorretto da motivazione sufficiente (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni iuris, il ricorso cautelare avverso CNF – pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar, sentenza del 16 aprile 2014, n. 65*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017](#)

L'istanza di sospensione delle sentenze del CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione

L'istanza di sospensione delle sentenze del CNF non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933 (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 4112 del 2007 e n. 3734 del 2016, che avevano invece dichiarato l'inammissibilità dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso per cassazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017](#)

Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale

Fino all'emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l'art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al CNF è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell'art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l'operatività del termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato -per difetto di fumus boni iuris- il ricorso cautelare avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017](#)

Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine

L'iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall'art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo – correlato all'impugnazione dinanzi al CNF – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al CNF, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 11 giugno 2016, n. 153*).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Petitti Stefano), sentenza n. 7666 del 24 Marzo 2017

Sospensione per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine: esclusa la giurisdizione tributaria

Il fatto che il contributo annuale per l'iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria non comporta che la questione concernente l'incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione si risolva in una controversia che debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario: ciò che viene in discussione, infatti, è l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell'iscrizione all'albo, sicché si rimane nell'ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei Consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, del CNF, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Petitti Stefano), sentenza n. 7666 del 24 Marzo 2017

La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (*Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017](#)

NOTA

(*) Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l’avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense. La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti. Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonché dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).

Sono allora la particolarità del ruolo dell'avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall'essere "il necessario partecipe dell'esercizio diffuso della funzione giudiziale", che giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d'iniziativa.

In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all'art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all'avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, nell'ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.

Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacché quest'ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l'esercizio della professione forense.

(G.P.)

(**) In senso conforme, CNF (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui "Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente".

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bielli\), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017](#)

La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: l'impedimento a comparire all'udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (*Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell'udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bielli\), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 10227 del 26 aprile 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela

dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 10229 del 26 aprile 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 10228 del 26 aprile 2017](#)

Inammissibile l'impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (*ab origine*) di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello *jus postulandi*, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, c.p.c. (*Nel caso di specie, l'impugnazione, sottoscritta personalmente dal solo ricorrente, riguardava la delibera di rigetto dell'istanza di reinscrizione all'Albo. In applicazione del*

principio di cui in massima, il CNF pronunciava l'inammissibilità dell'impugnazione con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Barreca\), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017](#)

Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 c.p.c. non si applica al ricorso proposto in proprio

L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al CNF sia presentato personalmente dall'avvocato non iscritto all'albo o sospeso dall'esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello *jus postulandi*.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Barreca\), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017](#)

Prescrizione dell'azione disciplinare e procedimento penale: la pronuncia di estinzione del reato

In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (*Nel caso di specie, la sentenza penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Del Paggio, sentenza del 25 luglio 2016, n. 214*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

L'incolpato non può impugnare la sanzione inferiore a quella edittale

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso con cui l'incolpato si dolga dell'irrogazione di sanzione inferiore a quella edittale, dovendo escludersi che egli possa invocare una pronuncia che comporti una condanna più severa, quand'anche per rispettare un minimo edittale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione

forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

Rigetto del ricorso avverso le sentenze del CNF: il contributo unificato raddoppia

Nel caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione avverso le sentenze del CNF, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa (art. 13 D.P.R. n. 115/2002).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017](#)

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l'avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell'azione penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 11987 del 15 maggio 2017](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. (*In*

applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato in parte qua il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar, sentenza del 25 luglio 2016, n. 236).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017](#)

Copia notificata della sentenza del CNF: sufficiente la dicitura “firmato”

La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, con particolare riferimento alle decisioni disciplinari del CNF, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Di Iasi\), SS.UU, sentenza n. 13399 del 26 maggio 2017](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del CNF in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017](#)

***Favor rei*: la valutazione non deve limitarsi alla sola sanzione edittale**

Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncd (i). *Nel caso di specie, al professionista era stata comminata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. Mascherin rel. Savi, sentenza del 26 luglio 2016, n. 240, rispetto alla quale peraltro era già stata rigettata l'istanza di sospensione cautelare da Corte di Cassazione – pres. Amoroso, rel. Petitti, SS.UU., ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017](#)

Illecito patrocinare cause nel circondario presso il quale si svolgono le funzioni di GOT

La professione forense è di per sé compatibile con la funzione di giudice onorario (arg. ex art. 18 L. n. 247/2012), ma gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di GOT, a pena di sanzione disciplinare (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Savi, sentenza del 26 luglio 2016, n. 240*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017](#)

Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'impedimento del professionista a comparire all'udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva vanamente richiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell'udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l'eccezione, ritenendo l'impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017](#)

Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

Nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l'atto stesso sia consegnato all'ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine. Tale principio di c.d. "scissione" opera sia nella previgente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933), sia nella nuova (cfr. art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell'art. 50, co. 5, L. n. 247/2012).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017](#)

Procedimento disciplinare: il mancato rinvio dell'udienza per (asserito) legittimo impedimento è insindacabile in Cassazione

La censura relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento della seduta disciplinare da parte del Consiglio territoriale non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del CNF, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal CNF in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce

a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (*Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal CNF in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima,*

la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017](#)

Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncd, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Travaglino\), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017](#)

Il Consiglio dell’Ordine può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del Consiglio distrettuale di disciplina

Avverso i provvedimenti del CDD e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al CNF da parte del COA presso cui l’avvocato è iscritto, in quanto portatore dell’interesse collettivo dell’Ordine locale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei CDD che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, stante la tassatività degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall'art. 362 cod. proc. civ., in relazione all'art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del CNF.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

Il COA può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al CNF da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

Il COA può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al CNF da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

Impugnazione delle decisioni disciplinari: non si applica il principio della tipicità degli atti appellabili

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al CNF da parte dei legittimati attivi.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

L'attuale assetto del CNF risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

NOTA

A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini, con riferimento al CDD.

Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

In tema di procedimento disciplinare, le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo avvenire anche a mezzo PEC.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017](#)

Il potere del CNF di emanare norme deontologiche è conforme a legalità

Le deliberazioni con le quali il CNF procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (*Nel caso di specie, in applicazione del*

principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017](#)

L'illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017](#)

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) *iudex suspectus*, in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria

corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva ricusato l'intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado, ed in entrambi i casi l'istanza stessa veniva rigettata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17109 dell'11 luglio 2017](#)

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) *iudex suspectus*, in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva ricusato l'intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado, ed in entrambi i casi l'istanza stessa veniva rigettata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17108 dell'11 luglio 2017](#)

L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile

contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

L'illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

L'illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più

comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

La "minaccia" di azioni risarcitorie al giudice della propria causa

Il ritardo del Giudice nell'emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di preconstituirsì una ragione di ricsuazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l'azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'esercizio delle sue funzioni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017](#)

Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale

L'avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell'iscrizione nell'albo, alla normativa sull'incompatibilità dettata da quest'ultima legge, senza che possa operare l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'albo (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 412*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017](#)

La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva

La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933), poiché l'art. 65, co. 1 e 5, L. n.

247/2012 regola esclusivamente la successione delle norme del codice deontologico, sicché per tutti gli altri profili che non trovano fonte nel codice deontologico resta operante il principio dell'irretroattività delle norme (*Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio, sentenza del 11 giugno 2016, n. 149*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare

Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dai quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell'interessato avesse generato *strepitus* compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (*Nella specie, al professionista veniva comminata la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense a seguito della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per aver compiuto atti idonei a costringere una sindacalista, che egli riteneva avesse danneggiato un proprio cliente, a versare allo stesso la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dietro minaccia di divulgare fotografie che la ritraevano nuda. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato*

l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio, sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, che aveva confermato in sede di appello la legittimità del provvedimento cautelare).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal CNF in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017](#)

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, dopo che Corte di Cassazione - pres. Amoroso, rel. Travaglino, SS.UU., ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 aveva peraltro già rigettato l'istanza di sospensione cautelare della medesima sentenza per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l'organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”*).

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal CNF in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall'organo di appello non condivise e per ciò solo

censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Macioce, rel. Scrima\), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela

dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver*

ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Bianchini\), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017](#)

Cancellazione dall'albo: con il rigetto dell'impugnazione, la delibera (sospesa *ex lege*) acquista efficacia *ab origine*

Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l'esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell'art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l'interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell'ordinamento professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede

giurisdizionale, né rileva ai fini di un'eventuale ricusazione o astensione

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un'eventuale astensione o ricusazione (art. 51 c.p.c.), atteso che la natura amministrativa dell'atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non "diretto" del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

Escluso il diritto a mantenere l'iscrizione all'albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge

La cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione all'albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l'iscrizione stessa (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in*

Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale

Fino all'emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l'art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al CNF è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell'art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l'operatività del termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Corte di Cassazione - pres. Amoroso, rel. Frasca, SS.UU., ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017, con cui era stato rigettato -per difetto di fumus boni iuris- il ricorso cautelare avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017](#)

Per il termine d'impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

Nel giudizio disciplinare ed in quello elettorale, la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell'interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che invece individua il relativo *dies a quo* nella data di notifica al difensore costituito *(Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all'interessato e, successivamente, anche al suo difensore. L'impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Chiara\), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017](#)

L'art. 91 c.p.c. non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata

Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncd, già art. 28 cod. prev.) non è escluso dall'invito del giudice a transigere ex art. 91, co. 1, c.p.c., giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l'eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Chiara\), SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017](#)

NOTA

In senso conforme, [CNF \(rel. Picchioni\), parere del 28 marzo 2012, n. 11](#).

Cancellazione dall'albo: con il rigetto dell'impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine

Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l'esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell'art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l'interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell'ordinamento professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un'eventuale ricusazione o astensione

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un'eventuale astensione o ricusazione (art. 51 c.p.c.), atteso che la natura amministrativa dell'atto evidenzia un ipotetico

interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

Escluso il diritto a mantenere l’iscrizione all’albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge

La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art. 2 D.lgs. n. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Frasca\), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017](#)

***Favor rei*: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (*in melius*) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017](#)

Il provvedimento che definisce la durata e l'efficacia della sospensione cautelare dall'esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell'Ordine

Anche nella vigenza del nuovo ordinamento professionale forense che ha devoluto ai Consigli distrettuali di disciplina la potestà disciplinare, il provvedimento che definisce la durata e l'efficacia della sospensione cautelare dall'esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell'Ordine di iscrizione dell'Avvocato sospeso.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017](#)

Sospensione cautelare: il provvedimento "esecutivo" del COA può essere impugnato al CNF

La delibera adottata – ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 60, comma 7 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – dal Consiglio dell'ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 medesimo articolo.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017](#)

Il CNF decide sull'impugnazione del provvedimento del COA su decorrenza e durata della sospensione cautelare

A mente degli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost. la giurisdizione del CNF si estende a qualsiasi provvedimento che incida sulla salvaguardia collettiva della deontologia forense ovvero sulla tutela individuale dello status professionale a prescindere dal carattere endo/pre-procedimentale o finale. Ne consegue che il CNF è competente a conoscere in sede di impugnazione il provvedimento del

Consiglio dell'Ordine che determini il termine di decorrenza e di durata della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania (Avocat): l'estinzione dell'impugnazione in Cassazione per rinuncia al ricorso

La rinuncia all'impugnazione proposta avverso le decisioni del CNF comporta l'estinzione del relativo giudizio, la quale può essere dichiarata con decreto ex art. 391 c.p.c. *(Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari).*

[Corte di Cassazione, SS.UU, decreto n. 23970 del 12 ottobre 2017](#)

Nuovo Ordinamento forense ed elezioni suppletive

Data la clausola di compatibilità contenuta nell'art. 65, primo comma, della legge n. 247/12, appare dubbia la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dall'art. 15 del D.lgs.lgt. n. 382/44 fino all'emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge, tantopiù che detta compatibilità appare esclusa dall'art. 28, secondo comma, L. n. 247 cit., applicabile *ratione temporis*, nella parte in cui prevede(va), in ossequio all'art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d'equilibrio tra i generi *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus, il ricorso cautelare proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017](#)

I limiti alle impugnazioni delle sentenze del CNF ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., le sentenze del CNF possono essere impugnate, in sede di legittimità, non più per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione del n. 5 dell'articolo 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Sica, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9, rigettandolo nel merito per il resto).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

Gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompono la prescrizione

Gli atti propulsivi del procedimento, come ad esempio la delibera di apertura del procedimento disciplinare o quella di rinvio a giudizio dell'incolpato, sono idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare, trattandosi di atti ad efficacia istantanea che conservano, quindi, i propri effetti una volta prodottisi (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l'impugnazione proposta avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante

È inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l'impugnazione proposta avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017](#)

La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato

Per l'ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell'incolpato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

I presupposti della “nuova” sospensione cautelare

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

(*) NOTA

- a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
- b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
- c) una misura di sicurezza detentiva;
- d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice;
- e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare

Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Il cumulo della “vecchia” e della “nuova” sospensione cautelare

In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l'eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto *bis in idem*, dovendosi

esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015

A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell'applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovvero la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l'art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento a fatti precedenti ovvero commessi nella vigenza di tale ultima norma (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Fatto costituente reato: prescrizione dell'azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Il CDD non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Distrettuale di disciplina (CDD), trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti dell'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

Impugnazione al CNF: la procura alle liti su foglio separato o rilasciata successivamente alla proposizione del ricorso

Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello *jus postulandi*, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che in quanto tale deve essere successiva alla decisione territoriale impugnata. Non è invece necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che la procura stessa sia antecedente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, c.p.c.), né che sia materialmente congiunta all'atto cui acceda (potendosi accertare *aliunde* una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi). (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso CNF sentenza n. 212/2016, che aveva pronunciato l'inammissibilità*

dell'impugnazione poiché la “nomina a difensore di fiducia” era un mero allegato documentale al ricorso).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. D'Ascola\), SS.UU, sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017](#)

Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l'avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza (*Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. f.f. Logrieco, rel. Sica, sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione comminata dal Consiglio territoriale*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017](#)

Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017](#)

Praticanti avvocati: la scadenza dell'abilitazione al patrocinio

In tema di pratica forense, alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni *ex art.* 41 L. n. 247/2012, già 6 anni *ex art.* 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde

l'abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall'omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio.

[Corte di Cassazione, Sez. II \(pres. Bianchini, rel. Federico\), ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017](#)

NOTA

Sul diritto del praticante di mantenere l'iscrizione nel registro praticanti avvocati semplici pur dopo la cancellazione dal registro speciale dei praticanti abilitati fin quando non superi l'esame di abilitazione, cfr. per tutte CNF (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107.

Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All'esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del *favor rei* venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall'albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (*Nel caso di specie, il CNF aveva sanzionato l'incolpato con la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare. L'incolpato impugnava quindi la sentenza CNF sostenendo che, una volta rilevata l'abrogazione della sanzione della cancellazione, si sarebbe dovuta applicare - in thesi - la lex mitior costituita dalla previgente sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, giammai infliggere la sospensione per tre anni, secondo la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione, così confermando CNF – pres. ff. e rel. Picchioni, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017](#)

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e

decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017](#)

L’istanza di sospensione delle sentenze del CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione

L’istanza di sospensione delle sentenze del CNF non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Petitti\), SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017](#)

Sospensione cautelare delle sentenze del CNF esclusa per le sanzioni formali (avvertimento e censura)

L’avvertimento e la censura sono “sanzioni formali”, che consistono in una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza tuttavia incidere sulla sua attività professionale né sulla sua reputazione pubblica, giacché nella fase esecutiva di tali sanzioni, il Consiglio dell’ordine procede unicamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto (art. 35, comma 2, reg. 21/02/2014, n. 2). La sospensione disciplinare e la radiazione sono invece “sanzioni sostanziali”, che, da un lato, impediscono temporaneamente o definitivamente (fatta salva la possibilità di re-iscrizione alle condizioni di cui all’art. 62, comma 10, legge n. 247/2012) l’esercizio dell’attività professionale con perdita dello *jus postulandi* e, dall’altro, comportano una capillare

divulgazione dell'impedimento stesso presso uffici giudiziari, ordini del distretto e iscritti agli albi, anche mediante affissione presso l'ordine professionale (art. 62, commi 5 e 6, reg. n. 2/2014) ed inserimento in appositi elenchi tenuti e aggiornati dal Consiglio medesimo. Solo con riferimento a tali ultime sanzioni è pertanto configurabile il *periculum in mora* necessario (unitamente al *fumus boni juris*) per la sospensione cautelare dell'esecuzione delle sentenze del CNF da parte della Corte di Cassazione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Cirillo\), SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017](#)

Impugnazione al CNF a mezzo posta: opera il principio di c.d. scissione degli effetti

Nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l'atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Petitti\), SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017](#)

Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, *ex art. 360, n. 3, c.p.c.*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, *ex art. 360, n. 3, c.p.c. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito, sentenza del 25 luglio 2016, n. 231)*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di

elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito, sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

L'omesso esame di elementi istruttori (nella specie, peraltro, escluso) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito, sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito, sentenza del 25 luglio 2016, n. 231*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017](#)

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017](#)

La funzione disciplinare dei consigli territoriali ha natura amministrativa

I Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017](#)

La graduazione della sanzione da parte del CNF non è sindacabile dalla Cassazione

La graduazione della sanzione disciplinare da parte del giudice disciplinare in applicazione del criterio previsto dall'art. 21 codice deontologico non è soggetta a sindacato di legittimità da parte della Corte di Cassazione, giacché le deliberazioni con le quali il CNF procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017](#)

ANNO 2018

Compenso professionale: il giudice non può liquidare sotto i “minimi”

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Grasso\), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018](#)

NOTA

– [DM n. 140/2012](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

– [DM n. 55/2014](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico

L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e

diligenza (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018](#)

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018](#)

Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti riguarda anche l'avvocato che agisca in proprio

Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 ncdf, già art. 20 codice previgente) riguarda anche l'avvocato che agisca in proprio *ex art. 86 c.p.c.*, a nulla rilevando in sede deontologica che il professionista agisca in qualità di parte o di difensore (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018](#)

Illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare

non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

Le sentenze del CNF sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo ed ultimo comma, c.p.c.). Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell'atto

Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l'art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto

per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Decisione dei consigli territoriali: audizione dell'interessato e consiglieri del collegio giudicante

Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall'Albo, l'art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell'interessato, essendo sufficiente che l'indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell'invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Procedimento disciplinare di primo grado: l'asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l'irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

L'avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell'illecito o nella minaccia di un "male ingiusto", specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (*Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso*

proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 che aveva sanzionato l'incolpato in virtù del principio di cui in massima).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

L'illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

L'avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell'illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (*Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 che aveva sanzionato l'incolpato in virtù del principio di cui in massima*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Decisione dei consigli territoriali: audizione dell'interessato e consiglieri del collegio giudicante

Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall'Albo, l'art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell'interessato, essendo sufficiente che l'indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell'invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell'atto

Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l'art. 157, comma 2, cod. proc. civ.,

secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

Le sentenze del CNF sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo ed ultimo comma, c.p.c.). Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

L'illecito deontologico può essere "consumato" o "tentato"

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione

disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Procedimento disciplinare di primo grado: l'asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l'irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento

adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. ff. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Campanile\), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018](#)

Anche l'assistenza legale stragiudiziale e sporadica può costituire esercizio abusivo della professione forense

Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea e non esige un'attività continuativa od organizzata, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, ovvero per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato, giacché l'illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta (*Nel caso di specie, il soggetto privo di titolo abilitativo aveva redatto una bozza di atto di citazione, poi non utilizzata, nonché curato una trattativa stragiudiziale con il difensore della controparte*).

[Corte di Cassazione \(pres. Fidelbo, rel. De Amicis\), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018](#)

Le sanzioni disciplinari hanno natura e sostanza amministrativa

Le sanzioni disciplinari, che hanno natura e sostanza affatto penale bensì amministrativa, svolgono una importante funzione inibitoria, a tutela sia degli utenti del servizio reso dal professionista, sia del prestigio dell'ente di appartenenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze del CNF

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal CNF in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ex art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente, ovvero perplessa, obiettivamente incomprensibile e priva di riferibilità ai fatti di causa (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cappabianca, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018](#)

La doppia iscrizione nel registro disciplinare non rileva ai fini del *ne bis in idem*

Il principio del *ne bis in idem*, secondo cui non si può essere giudicati due volte per un medesimo fatto (seppur diversamente qualificato), può invocarsi solo in presenza di un precedente giudizio che sia terminato e giunto a decisione idonea al giudicato, sicché non può sussistere *ne bis in idem* nel caso di doppia iscrizione nel registro disciplinare, in quanto di per sé irrilevante ove non determini una doppia decisione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso*

proposto avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310).

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. D’Ascola\), SS.UU, sentenza n. 9910 del 18 aprile 2018](#)

La Cassazione non giudica il merito delle valutazioni deontologiche del giudice disciplinare

Le Sezioni Unite non possono sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310).*

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. D’Ascola\), SS.UU, sentenza n. 9910 del 18 aprile 2018](#)

Sospensione dell’esecuzione delle sentenze del CNF: inammissibile il ricorso cautelare che non indichi il *periculum in mora*

Il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l’indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall’esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”; va parimenti esclusa l’ammissibilità dell’integrazione di lacune contenute nel ricorso mediante la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77).*

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Tria\), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018](#)

Impugnazione delle sentenze del CNF: inammissibile il ricorso in Cassazione privo dell’esposizione sommaria dei fatti

Il ricorso avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora sia del tutto privo dell’esposizione sommaria dei fatti, di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; va parimenti esclusa l’ammissibilità dell’integrazione di lacune contenute nel ricorso mediante la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte*

ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Tria\), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Tria\), SS.UU, ordinanza n. 10537 del 3 maggio 2018](#)

Sanzione aggravata alla sospensione: la durata minima è di due mesi, per la contraddizione che non consente

L'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal CNF, ai sensi dell'art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018](#)

Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice

disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018](#)

Per il termine d'impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

Le disposizioni contenute nell'art. 36 dell'ordinamento forense contengono un'eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione (*Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata all'incolpato personalmente e, successivamente, al suo difensore, mentre l'impugnazione era stata proposta oltre 30 giorni dalla prima notifica. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Bruschetta\), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.

Sulla validità delle comunicazioni in corso di causa fatte alla parte personalmente sebbene assistita da difensore cfr. CNF (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, CNF (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94, CNF (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011, nonché in sede di legittimità Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981, Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare non è sindacabile in Cassazione

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del codice deontologico, per avere il giudice disciplinare irrogato una sanzione -sospensione dalla professione- ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 23 settembre 2017, n. 125).*

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Lombardo\), SS.UU, sentenza n. 17532 del 4 luglio 2018](#)

Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell'incolpato

Il "comportamento complessivo dell'incolpato" di cui all'art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall'ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento

successivo al fatto, nel quale ultimo tuttavia non possono farsi rientrare condotte omissive o commissive adottate nel corso del giudizio disciplinare, quale manifestazioni del diritto di difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

***Favor rei*: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actum* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (*in melius*) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

Illecito disciplinare: la valutazione della causale interna o movente

Nell'ambito del procedimento disciplinare forense, il movente dell'incolpato non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio di per sé imprecisa e/o non convincente. Infatti, la causale intanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

Illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle

norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

La presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare forense è governato dal principio del *favor* per l’imputato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’imputato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’imputato

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncd (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’imputato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’imputato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione

(comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Tria\), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018](#)

Illecito disciplinare: *ignorantia legis non excusat* (soprattutto il giurisperito)

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

L'impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

L'eccesso di potere cui fa riferimento l'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull'ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del CNF, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un'altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, ovvero sia l'uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto o per una asseritamente difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive dell'interessato (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio, sentenza del 13 luglio 2017, n. 89*)

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio, sentenza del 13 luglio 2017, n. 89*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

L'irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”

La sentenza penale che assolve l'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sé la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell'illecito disciplinare (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio, sentenza del 13 luglio 2017, n. 89*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018](#)

L'esercizio in forma associata della professione forense

Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. D.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo,

ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018](#)

NOTA

In arg. v. pure [Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. Manna\), SS.UU, ordinanza interlocutoria n. 15278 del 20 giugno 2017](#).

L'esercizio in forma associata della professione forense

In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell'art. 4-*bis* della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del D.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. *(Nella specie, in accoglimento del ricorso, a fronte del diniego di iscrizione all'albo degli avvocati di una società professionale in accomandita semplice costituita, ex art. 10 della l. n. 183 del 2011, tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento, opposto dal CNF in forza dell'allora vigente divieto di società multidisciplinari, ai sensi della disciplina speciale sulle "società tra avvocati" di cui al D.lgs. n. 96 del 2001, la S.C. ha applicato d'ufficio lo jus superveniens del nuovo art. 4-bis della legge professionale).*

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Manna\), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: inammissibili le istanze di accesso generiche, defatigatorie ed ostruzionistiche

Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall'art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento, sicché è inammissibile in quanto generica l'istanza di accesso formulata dall'incolpato senza specificazione dei singoli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei quali l'istanza stessa sia stata depositata *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in*

massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Compenso professionale: il giudice non può liquidare sotto i “minimi”

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Grasso\), ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018](#)

NOTA

In senso conforme, [Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Grasso\), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018.](#)

– [DM n. 140/2012](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

– [DM n. 55/2014](#): Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Anche in penale, al sostituto processuale basta riferire (sotto la propria responsabilità) di aver ricevuto delega orale

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.

[Corte di Cassazione \(pres. Di Tomassi, rel. Centofanti\), I Sez. penale, sentenza n. 48862 del 2 ottobre 2018](#)

NOTA

Con la sentenza di cui in massima, la Suprema Corte ha motivatamente dissentito dal principio espresso da [Corte di Cassazione \(pres. Palla, rel. Settembre\), V Sez. penale, sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018](#), che aveva invece ritenuto necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia. Con riferimento a tale ultimo arresto, cfr. [Ufficio Studi CNF, Sulla designazione di sostituto da parte dell'Avvocato \(in margine a Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606\), Scheda n. 23 del 19 giugno 2018](#).

Praticanti avvocati: la cessazione dell'abilitazione al patrocinio

In tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare il patrocinio, senza dover necessariamente subire la cancellazione dal registro, in assenza di specifica previsione normativa che la contempra.

[Corte di Cassazione \(pres. Frasca, rel. Positano\), SS.UU, sentenza n. 26704 del 23 ottobre 2018](#)

I termini “breve” e “lungo” per l'impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del CNF è soggetta – ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell’art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Domicilio digitale e avvocato *extra districtum*

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-*sexies* d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al CNF, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-*sexies*, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

NOTA

In arg. cfr. pure Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/2012, cui hanno poi aderito Cassazione sentenza n. 26696 del 28 novembre 2013 e Cassazione, sentenza 7 maggio 2014 n. 9876, secondo cui “l’art. 82 RD n. 37/1934, tuttora vigente e non abrogato neppure per implicito, si applica solo se il difensore non abbia indicato la propria PEC ex art. 125 c.p.c.”.

Sul domicilio digitale dell’avvocato (*rectius*, PEC comunicata all’Ordine professionale di appartenenza), cfr. pure CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 250.

Il termine per l’impugnazione nel caso di deposito della sentenza disciplinare presso il CNF

Nel caso in cui l'incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il CNF è idoneo a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione solo allorché risulti dagli atti l'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'incolpato stesso, operando altrimenti il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: nessun obbligo di comunicare all'incolpato la notizia dell'illecito entro trenta giorni

In tema di procedimento disciplinare forense, né l'art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 (e relativo regolamento attuativo r.d. 22/01/1934, n. 37), né la nuova legge professionale (L. n. 247/2012) prevedono - tantomeno a pena di nullità- l'obbligo di preventiva comunicazione della notizia dell'illecito all'incolpato nei trenta giorni (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

La delibera del CDD (e già del COA) che dispone la citazione a giudizio, ovvero l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale che ha il solo scopo di segnalarne l'avvio con l'indicazione dei capi di incolpazione, quindi è privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell'art. 59, L. n. 69/2009).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

NOTA

In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU., sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

Ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF: inammissibile il motivo di impugnazione

“cumulativo”

Anche in tema di impugnazione delle sentenze disciplinari del CNF, il motivo di gravame è inammissibile ove sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere prospettato come un autonomo motivo, laddove la formulazione del mezzo non permetta di cogliere con chiarezza i rilievi prospettati onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essi fossero stati articolati in motivi diversi, singolarmente numerati.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante

È inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione

In tema di procedimento disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento adottato unicamente nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi assumono rilievo solo specifici motivi di ricusazione, rimanendo esclusa in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità

della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

L'individuazione dei capi di incolpazione *per relationem*

Nel caso di rinnovazione della decisione disciplinare sulla base dei medesimi addebiti della prima decisione poi annullata con rinvio per motivi formali (nella specie, per omessa sottoscrizione del segretario), l'individuazione dei capi di incolpazione del nuovo atto di citazione disciplinare ben può avvenire mediante rinvio *per relationem* alla citazione del precedente giudizio, valendo il principio di diritto secondo cui l'atto amministrativo può ritenersi valido se il suo contenuto risulti espresso *per relationem ad* atti di cui il ricorrente sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l'atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Impugnazione delle sentenze del CNF: il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio

Ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile pure al procedimento disciplinare, ogni diversa ricostruzione fattuale, prospettata in ricorso, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un ulteriore grado di merito ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione disciplinare impugnata.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulla regolarità del procedimento disciplinare territoriale

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata, in sede di legittimità soltanto sotto l'aspetto motivazionale della sentenza del CNF (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e quale nullità della decisione o del procedimento svoltosi davanti al Consiglio territoriale.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

La notifica "a mani" dell'atto di apertura del procedimento disciplinare

La comunicazione di apertura del procedimento disciplinare effettuata mediante atto notificato a mani, anziché mediante plico raccomandato, non determina alcun vizio, poiché lo strumento adottato assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita violazione del D.lgs. n. 2003/1996. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Decisione disciplinare: l'omessa indicazione del numero è irrilevante

L'omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell'atto medesimo (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Ne bis in idem e decisioni in rito

Si verifica un *bis in idem* qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l'annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all'assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l'impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Decisione disciplinare: l'omessa indicazione dell'autorità e del termine per l'impugnazione

L'omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell'impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell'impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell'incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: l'omessa lettura del dispositivo

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest'ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il relativo rinvio, di cui all'art. 51 r.d. n. 37/1934 (*ratione temporis* applicabile), opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze dei Consigli locali non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la relativa notifica all'interessato.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

I limiti al sindacato in Cassazione delle sentenze disciplinari del CNF

La rilevanza del fatto disciplinare dev'essere accertata con giudizio globale, diretto a riscontrare se l'immagine deontologica dell'avvocato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito, quale conseguenza tratta dall'esame complessivo degli elementi di giudizio. Tale valutazione, compiuta dal giudice disciplinare sulla base delle risultanze del procedimento, non è soggetto al sindacato delle sezioni unite, laddove la delibazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di vicende giudiziali unitamente all'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui decoro e, infine, all'esclusione dell'esercizio del diritto di critica difensiva costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata al cd. minimo costituzionale. Infatti le sentenze del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte, ai sensi dell'art. 56 r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore

La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluenza sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla

seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell'immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Il termine per l'impugnazione nel caso di deposito della sentenza disciplinare presso il CNF

Nel caso in cui l'incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il CNF è idoneo a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione solo allorché risulti dagli atti l'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'incolpato stesso, operando altrimenti il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

I termini "breve" e "lungo" per l'impugnazione delle sentenze del CNF in Cassazione

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del CNF è soggetta – ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell'art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d'ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l'applicabilità del termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Domicilio digitale e avvocato *extra districtum*

A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente, anche se l'avvocato destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica

certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al CNF, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

Domicilio digitale e avvocato *extra districtum*: i termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal CNF su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. *(Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine “lungo” in relazione all’impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d’ufficio all’avvocato – che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell’ufficio procedente – presso lo stesso CNF forense e non all’indirizzo PEC indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse inaccessibile).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018](#)

L’errore sul termine per l’impugnazione non giustifica la rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini (art. 153, co. 2, c.p.c., già art. 184-bis c.p.c.) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, dovendo in tal caso trovare applicazione il principio di autoresponsabilità *(Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto appello al CNF tardivamente, ovvero entro il termine di 30 giorni previsto per le decisioni del CDD anziché entro il termine di 20 giorni previsto per le decisioni del COA, come nella specie. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f.*

Picchioni, rel. Calabrò, sentenza n. 37 del 4 aprile 2017, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

NOTA

Esattamente in termini, CNF (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72.

Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Allorché pronuncia in materia disciplinare, il CNF è un giudice speciale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione (v. D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382), e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. trans. Cost.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile la domanda di rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l'art. 35 Regolamento CNF n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l'ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza con cui il CNF aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la deliberazione del Consiglio territoriale che aveva rigettato l'istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione della sanzione disciplinare della cancellazione, divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Merli, sentenza n. 6 del 14 febbraio 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018](#)

Lo *jus superveniens* non si applica al termine per l'impugnazione delle decisioni disciplinari

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti

disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'impugnazione delle decisioni disciplinari, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* (che attualmente prevede il termine di 30 giorni, in luogo dei 20 giorni stabiliti dalla previgente disciplina).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile la rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l'art. 35 del Regolamento CNF n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene – salva l'ipotesi della sospensione – agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione.

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018](#)

Lo *jus superveniens* non si applica al termine per l'impugnazione delle decisioni disciplinari

L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del *favor rei* – stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio *tempus regit actum*. (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine – perentorio – d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018](#)

La valutazione del CNF circa l'adeguatezza della sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'articolo 65, comma 5, della L. n. 247 del 2012, recepito il criterio del *favor rei* in luogo di quello del *tempus regit actum*, con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

I vizi della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non possono essere denunciati per la prima volta in Cassazione

I pretesi vizi della decisione del Consiglio territoriale non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del CNF (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

I vizi di irregolare composizione del Consiglio territoriale vanno eccepiti nel corso del procedimento stesso

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio territoriale, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al CNF, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza

che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018](#)

La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può (anzi, deve) avvenire a mezzo PEC

Ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 D.lgs. n. 82/2005 – CAD), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità). Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia previsti dall'art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

NOTA

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del [Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2](#) (adottato dal CNF ai sensi dell'art. 50, co. 5, [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#)), in materia di «procedimento disciplinare».

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. [Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.](#)

Attività amministrativa dei COA: lo strumento telematico costituisce un approdo irrinunciabile dell'Ordinamento

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal CNF ai sensi dell'art. 50, co. 5, [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), in materia di «procedimento disciplinare»), la disciplina di cui agli artt. 50 e 46, co. 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 («norme integrative e di attuazione del r.

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore») va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall'evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilità di un utilizzo di un tale equipollente) o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

La natura giuridica dei COA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico locale (art. 1, co. 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo

la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018](#)

Impugnazione “telematica” delle sentenze del CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico

Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del CNF ben può essere notificato telematicamente, ma il relativo deposito presso la Cancelleria della Corte deve necessariamente avvenire, nel termine di venti giorni dalla notificazione stessa, in modalità analogica cioè mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, corredato dell'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, a pena di improcedibilità ex art. 369, co. 1, c.p.c., la quale è rilevabile d'ufficio e non è quindi esclusa dalla contumacia del resistente ovvero dalla sua mancata contestazione (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato copia cartacea del ricorso, notificato a mezzo PEC, priva dell'attestazione di conformità all'originale ex art. 16-quater, comma 1, lett. g, d.l. 179/2012. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Cristiano\), SS.UU, sentenza n. 22085 dell'11 settembre 2018](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza

che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 26250 del 18 ottobre 2018](#)

L'accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

Lo stralcio di una parte del capo di incolpazione non viola il contraddittorio

Il mero stralcio di una parte del capo d'incolpazione "sovraabondante" esclude in radice la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in*

massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fatti diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell'incolpazione. In sostanza la contestazione dell'addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell'incolpazione, l'interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli (*Nel*

caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

L'intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell'incolpato non esclude la sua valutazione deontologica ai fini dell'entità della sanzione

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 codice deontologico (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, sicché l'intervenuta prescrizione relativa ad un precedente comportamento dell'incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico accertato ai fini della determinazione dell'entità della sanzione in un diverso procedimento (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

Incompatibile con la professione forense l'avvocato condannato per corruzione in atti giudiziari

Il comportamento dell'avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruzione a vari livelli, lede l'immagine e la dignità dell'intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l'impegno solenne di cui all'art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all'applicazione della sanzione disciplinare più grave per l'assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (*Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale, perché, in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, aveva intermediato tra costoro ed un terzo, ricevendo somme da destinarsi ai predetti pubblici ufficiali, affinché violassero i loro doveri di imparzialità. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017 che aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).*

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del *ne bis in idem*

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di *bis in idem*, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (*Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l'asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l'art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell'esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

La delibera di apertura del procedimento disciplinare interrompe la prescrizione

La delibera di apertura del procedimento disciplinare costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017*).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell'inculpazione

La modifica della qualificazione giuridica dell'inculpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorché il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell'eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'inculpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l'individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate (*Nel caso*

di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 74 del 1° giugno 2017).

[Corte di Cassazione \(pres. Canzio, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018](#)

Radiazione per l'avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile *ratione temporis*) – la sentenza del CNF che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall'albo, avuto riguardo, per un verso, alla accertata violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l'assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave e, per altro verso, alla rilevante entità delle somme concretamente incassate, alla pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, alla gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all'immagine della categoria, nonché, infine, al contegno successivo all'illecito, tradottosi nella restituzione di una parte soltanto del denaro indebitamente ricevuto.

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

Radiazione per l'avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti

Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), tale da rendere incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'albo forense, il comportamento dell'avvocato che -in esecuzione di un medesimo disegno criminoso- promuova numerose azioni esecutive su titoli già adempiuti, approfittando della fiducia (malriposta) del debitore, così indotto a pagare somme non dovute per diversi milioni di euro (*Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento di numerosi debiti già soddisfatti, adducendo a propria asserita discolpa il fatto che debitore avrebbe dovuto accorgersene e quindi rifiutare la richiesta truffaldina. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto*

avverso CNF – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017, che aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

La *suitas*, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della *suitas* della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017).*

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Armano\), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018](#)

Procedimento disciplinare – Termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 – Applicabilità – Decorrenza – Ragioni

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Sambito\), SS.UU, sentenza n. 32360 del 13 dicembre 2018](#)

Anche nel procedimento disciplinare, uno stato di salute non ottimale non basta alla rimessione in termini

L'istituto della rimessione in termini (art. 153, co. 2, c.p.c., già art. 184-*bis* c.p.c.) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nei procedimenti disciplinari, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell'adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l'ordinaria diligenza (*Nel caso di specie, la sentenza CNF veniva notificata al domiciliatario dell'incolpato, che tuttavia non ne riceveva tempestiva comunicazione. Veniva quindi proposta istanza di rimessione in termini, allegando certificati medici del domiciliatario attestanti "uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia". In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto l'istanza, conseguentemente dichiarando inammissibile il ricorso.*

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018](#)

La notifica della decisione disciplinare va fatta al domicilio eletto presso il difensore

Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC (*Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata al solo domiciliatario e non pure all'incolpato personalmente, che ha quindi eccepito l'asserita inidoneità della notifica stessa ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018](#)

Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Candidature individuali – Aggregazione di più candidati a fini di propaganda – Legittimità – Propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo di candidati fissato dall'art. 7 d.m. n. 170 del 2014 – Conseguenze

In tema di elezione dei Consigli degli ordini forensi, ferma la necessaria individualità delle candidature prevista dall'art. 8 della l. n. 113 del 2017, è ammessa l'aggregazione di più candidati ai soli fini della propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la quale non impone un limite massimo di candidati aggregabili, sicché la propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo dei 2/3 degli eleggibili di cui all'art. 7 d.m. n. 170 del 2014 può determinare solo conseguenze di natura deontologica, ma non invalidare la successiva competizione elettorale.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 32782 del 19 dicembre 2018](#)

ANNO 2019

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Notificazione della sentenza impugnata – Decorrenza dei termini di impugnazione - Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all'albo – Validità – Cessazione di fatto dell'attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione

La notifica della sentenza ad un procuratore regolarmente iscritto all'albo è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, conseguendo la perdita dello *jus postulandi* solo alla cancellazione dall'albo, in mancanza della quale non può assumere alcun rilievo, neppure ai fini di una rimessione in termini, la cessazione di fatto dell'attività professionale del difensore, seppure imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

Termine breve per l'impugnazione: valida ed efficace la notifica al domiciliatario dell'incolpato, anche se ammalato

In presenza di una notifica valida ed efficace, il mero impedimento del difensore, sia pure dovuto a gravi ragioni di salute, non può considerarsi sufficiente a giustificare l'inosservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, non traducendosi per l'interessato nell'impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale avrebbe potuto avere notizia quanto meno dai collaboratori dello studio professionale, e di proporre quindi tempestivamente l'impugnazione, attraverso il conferimento dell'incarico ad un altro avvocato.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

Il termine breve per l'impugnazione decorre anche nel caso di notifica della sentenza al domiciliatario che abbia rinunciato al mandato

È solo la cancellazione dall'albo a determinare la decadenza del professionista dall'ufficio di procuratore ed avvocato e a far quindi cessare lo *jus postulandi*, il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente. In mancanza della stessa, non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell'attività professionale, la quale, anche quando si traduce nella rinuncia al mandato, non dispensa il difensore dal compito di ricevere la notificazione degli atti e darne notizia al cliente, in adempimento del dovere

di diligenza professionale a lui incombente, a meno che non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro avvocato e la stessa sia stata ritualmente portata a conoscenza delle controparti e dell'ufficio.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

I termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione delle sentenze del CNF in Cassazione

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del CNF è soggetta – ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247 (già art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578) – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019](#)

Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del CNF ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Avvocato e Procuratore – Giudizi disciplinari – Azione disciplinare in genere - CNF – Giudizi disciplinari – Natura giurisdizionale – Coesistenza con funzioni amministrative – Idoneità ad incidere sull’indipendenza del Consiglio – Esclusione – Fondamento.

In tema di giudizi disciplinari innanzi al CNF, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera

coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Il *dies a quo* della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta

operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

La mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del CNF ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

La c.d. "giurisdizione domestica" del CNF è conforme (anche) ai principi comunitari

La giurisdizione professionale -conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati- è conforme all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848), giacché i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì in una posizione di "terzietà", analogamente a tutte le magistrature.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

L'attuale assetto del CNF risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

Con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al CNF, a nulla rilevando in contrario la circostanza che al CNF stesso (così come, peraltro, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti) spettino anche funzioni amministrative, in quanto non sarebbe la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l'indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative fossero affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo solo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Le decisioni assunte dal CNF sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6ª disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Doronzo\), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019](#)

Avvocato e Procuratore – Giudizi disciplinari – Art. 32 (già art. 47) del codice deontologico forense – Revoca del mandato – Obblighi informativi nei confronti del cliente – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie

I doveri di informazione e di comunicazione dell'avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell'ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito. *(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell'ammonizione irrogata dal CNF ad un avvocato che aveva ommesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio*

di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

In ambito forense, l'asserita "scarsa rilevanza" del fatto non scrimina l'illecito deontologico

In ambito forense non si applica, neppure in via analogica o estensiva, l'art. 3-bis del D.lgs. n. 109/2006 previsto in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, secondo cui "l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza", in quanto normativa ispirata ad altri principi e destinata a diversa categoria professionale (*Nel caso di specie, la Corte ha comunque escluso che il fatto fosse "di scarsa rilevanza"*).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente

L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente). (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56*).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato*

una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). Con particolare riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l'U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (*Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell'iscritto per insussistenza del requisito di cui all'art. 2 D.lgs. 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei, sentenza del 11 novembre 2017, n. 174).*

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Chindemi\), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019](#)

Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata

Spetta al CNF la "cognizione generalizzata" in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante

L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio,

allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

L'avvocato "stabilito" è iscritto in due albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza

Per l'esercizio della professione forense in Italia quale avvocato «stabilito», il legale straniero deve ottenere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all'ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l'ottenimento della stessa è subordinato all'iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall'altro lato, l'avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell'ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

L'avvocato "stabilito" deve indicare per intero il titolo di origine (senza ingenerare confusione con il titolo di "avvocato" tout court)

L'avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l'«integrazione»).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

L'avvocato "comunitario" (stabilito o integrato) che eserciti in Italia è soggetto a tutte le norme

nazionali che disciplinano la professione forense

Il D.lgs. n. 96/2001 (emanato in adempimento della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5) ha introdotto, ai fini della possibilità di esercizio della professione forense in Italia, la figura dell'avvocato «comunitario», alla base della quale è posto l'ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l'abilitazione all'effettivo esercizio della professione in quello Stato. In particolare, l'avvocato comunitario è soggetto a tutte le norme legislative, professionali e deontologiche italiane che disciplinano la professione forense, nonché a tutte le norme relative alle incompatibilità che riguardano la professione di avvocato.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Procedimento amministrativo e commissariamento del COA

L'apertura di un procedimento di commissariamento da parte del CNF nei confronti del Consiglio dell'Ordine che sia parte di un giudizio avanti al CNF stesso non fa assumere, in tale ultimo procedimento, la qualità di "controinteressati" ai componenti del Collegio giudicante, che non versano pertanto in condizione di incompatibilità né possono per questo essere collettivamente ricusati.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand'anche questa sia l'unica espressamente prevista (nella specie, ex art. 17 L. 247/2012).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU., sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal CNF ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata.*)

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Alla cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso CNF - pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio, sentenza del 27 luglio 2018, n. 85, che aveva motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., sentenza n. 6963/2017.*)

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Dopo tre anni dall'iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato “stabilito” può chiedere l'iscrizione all'albo come avvocato “integrato”

Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema e potrà quindi ottenere

l'iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, ma anche nell'albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Avvocato stabilito/integrato ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l'accesso alla professione forense)

L'iscrizione dell'avvocato "comunitario" nell'albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell'iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l'accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l'atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell'Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell'interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell'Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l'iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l'iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all'esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (Nel caso di

specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Alla cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione all'albo, prima di deliberare la cancellazione dell'iscritto, oltre all'obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l'obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell'art. 17 della legge 247 del 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Falaschi\), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019](#)

Appropriazione dell'importo di un assegno emesso in favore del proprio cliente dalla parte soccombente in giudizio – Omessa informazione dell'esito del giudizio e mancata restituzione delle somme di pertinenza del cliente – Violazione deontologica continuata – Configurabilità – Conseguenze in tema di prescrizione

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, rilevato che il CNF era pervenuto ad un giudizio di responsabilità disciplinare "sulla base di un analitico e penetrante esame valutativo del compendio probatorio", ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (*In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64).*

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

Il *dies a quo* della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (*Nel caso di specie, il professionista si era appropriato di somme spettanti al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)

Il giudice della deontologia non ha l'obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019](#)

Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere

oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019](#)

Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi

Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (*Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l'attività richiestagli fosse "puramente materiale e passiva", nonché del tutto marginale in ragione dell'uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un'udienza. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso CNF – pres. f.f. Picchioni, rel. Merli, n. 393/2016, che aveva ritenuto congrua la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro*).

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Rubino\), SS.UU, sentenza n. 6961 dell'11 marzo 2019](#)

Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del *nomen juris* dell'incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla

collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen juris* o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell'art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

La determinazione della sanzione disciplinare non è censurabile in sede di legittimità

Il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell'incolpato

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono legittimamente ispirare a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d'individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019](#)

Impugnazione “telematica” delle sentenze del CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l'attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità

È improcedibile l'impugnazione avverso le sentenze del CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l'intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all'originale telematico.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Conti\), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019](#)

NOTA

Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da [Cass. SS.UU. n. 8312/2019](#) (pronunciata in sede nomofilattica).

Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

In tema di giudizi disciplinari innanzi al CNF, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della I. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tanto meno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

Giudizi disciplinari in genere - Elementi valutati per la concreta determinazione della specie ed entità della sanzione – Onere di previa e specifica contestazione – Esclusione – Fondamento

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'*an* o al *quomodo* della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-*bis* c.p.; tali elementi, non integrando circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito - vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice -, sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnico

A più piena garanzia dell'incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22). Tuttavia, anche nel sistema codicistico

previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-*bis* cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

Successione di norme deontologiche nel tempo e *favor rei*: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l'incolpato

Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actum*). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindersi dall'effettiva qualificazione di quale sia il sistema - attuale o previgente - più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

Illecito disciplinare: la gravità deontologica della condotta non deve essere specificamente contestata all'incolpato

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non attengono all'*an* od al *quomodo* della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-*bis* cod. pen.; e, in quanto non integrano invece circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito, vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, quegli elementi di determinazione in concreto della sanzione sono di norma sottratti all'onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

L'inculpazione non richiede una particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito

Nel procedimento disciplinare non si ha diritto ad una contestazione articolata in una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, tanto che l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, ma deve dare piuttosto rilievo all'iter del procedimento ed alla possibilità per l'inculpato di conoscere l'addebito e di discolparsi.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019](#)

Esercizio di attività processuale dopo la morte della parte e dovere di informativa dell'avvocato

L'esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l'insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso CNF - pres. Picchioni, rel. Masi, sentenza del 6 novembre 2017, n. 152*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 12636 del 13 maggio 2019](#)

Il *dies a quo* della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (*Nel caso di specie, trattavasi di violazione dell'obbligo di informativa al cliente, perdurata fino all'esito del giudizio, che è stato individuato come dies a quo*).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Virgilio\), SS.UU, sentenza n. 12636 del 13 maggio 2019](#)

Impugnazione "telematica" delle sentenze del CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l'attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di

improcedibilità

È improcedibile l'impugnazione avverso le sentenze del CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l'intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all'originale telematico.

[Corte di Cassazione \(pres. Mammone, rel. Lombardo\), SS.UU, sentenza n. 13437 del 17 maggio 2019](#)

NOTA

Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica). In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU., ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019.

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva "espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla sussistenza degli addebiti disciplinari", ha rigettato l'impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Schirò, rel. Berrino\), SS.UU, sentenza n. 13983 del 23 maggio 2019](#)

Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione nella fase amministrativa ed in

quella giurisdizionale

Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell'art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al CNF opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Sambito\), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019](#)

Procedimento disciplinare: in sede giurisdizionale, l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente

Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l'interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Sambito\), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019](#)

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Sambito\), SS.UU, sentenza n. 15896 del 13 giugno 2019](#)

Avvocato e Procuratore – Albo – Iscrizione - Procedimento per l'iscrizione ex l. n. 247 del 2012 – Richiesta – Mancata pronuncia del Consiglio dell'Ordine nel termine di legge – Silenzio assenso come regolato dall'art. 20 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie

L'istituto del silenzio assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione nel procedimento di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati, come regolato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del 2012, atteso che la legge professionale

disegna sul punto un sistema speciale del tutto incompatibile con la disciplina generale, prevedendo espressamente (art. 17, comma 7, l. n. 247 cit.) che, ove il Consiglio dell'Ordine non provveda all'iscrizione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. (Principio affermato con riferimento ad una ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, su una richiesta di cancellazione dall'Elenco speciale e di contestuale iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati).

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019](#)

Alla richiesta di iscrizione all'albo non si applica il silenzio assenso

Il comma 7 dell'art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l'interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all'albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 L. n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019](#)

Il passaggio dalla sezione speciale dell'albo all'albo ordinario non avviene “automaticamente”, a semplice richiesta

Il passaggio, dalla sezione speciale dell'albo, all'albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell'iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Vivaldi, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019](#)

Indebita utilizzazione del titolo di avvocato: l'illecito non viene meno se successivamente l'incolpato ottiene l'iscrizione all'albo

L'indebita utilizzazione del titolo di avvocato è un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità, che peraltro non viene meno ex post con la sopravvenuta acquisizione del titolo stesso nelle more del relativo procedimento disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

La funzione essenziale della sanzione disciplinare non è quella di impedire la “recidiva specifica”

La funzione della sanzione disciplinare non è quella di evitare la reiterazione dell'illecito per il futuro, di talché essa è irrogabile anche quando, per l'eventuale mutamento della situazione di fatto o di diritto, il medesimo illecito non possa essere nuovamente commesso dall'incolpato (*Nel caso di specie, trattavasi di indebita utilizzazione del titolo di avvocato, successivamente acquisito dall'incolpato nelle more del procedimento disciplinare*).

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

Vietato l'uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l'abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019](#)

Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

In tema di giudizi disciplinari innanzi al CNF, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

Radiazione per l’avvocato condannato in sede penale per tentato stupro

La sanzione disciplinare della radiazione dall’albo per l’avvocato condannato in via definitiva per un reato di violenza sessuale appare adeguata, in funzione della responsabilità sociale dell’ufficio forense.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di legittimità

L'adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

Procedimento disciplinare: l'accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

In tema di giudizi disciplinari innanzi al CNF, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

Procedimento disciplinare: CNF e CDD non sono parti del giudizio di impugnazione in

Cassazione

Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del CNF, come regolato dalla L. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il CNF, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze.

[Corte di Cassazione \(pres. Petitti, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019](#)

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF

Ai sensi dell'art. 65, co. 1, L. n. 247/2012, il termine per proporre ricorso avanti al CNF previsto all'art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. trova applicazione soltanto per i provvedimenti disciplinari dei consigli territoriali notificati successivamente al 1°/1/2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019](#)

Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Le decisioni assunte dal CNF sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6ª disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019](#)

***Favor rei*: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65

L. n. 247/2012, che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actum* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Scarano\), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019](#)

Il *dies a quo* della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (*Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto per sé somme spettanti al cliente*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d'ufficio

Ai sensi dell'art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita improcedibilità del procedimento disciplinare per assenza di una vera e propria notizia criminis comunicata al Consiglio e per la pendenza di trattative tra le parti*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

Ricorso in Cassazione: l'apodittica denuncia di asserita violazione di legge rende inammissibile l'impugnazione

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici

della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (*Nel caso di specie, il ricorrente denunciava l'asserita violazione e falsa applicazione di diverse norme del Codice Deontologico da parte dell'impugnata sentenza del CNF, limitandosi tuttavia ad enunciare il motivo nel titolo di un paragrafo del ricorso senza però svilupparlo in modo argomentato nel corpo del medesimo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

La motivazione apparente rende nulla la sentenza per *error in procedendo*

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (*Nel caso di specie, la Corte, dato atto invece che "la sentenza qui impugnata dà puntualmente conto delle ragioni del rigetto", in applicazione del principio di cui in massima ha respinto l'impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

Ricorso in Cassazione: l'apodittica denuncia di asserita violazione di legge rende inammissibile l'impugnazione

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (*Nel caso di specie, il ricorrente denunciava l'asserita violazione e falsa applicazione di diverse norme del Codice Deontologico da parte dell'impugnata sentenza del CNF, limitandosi tuttavia ad enunciare il motivo nel titolo di un paragrafo del ricorso*

senza tuttavia svilupparlo argomentativamente nel corpo del medesimo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

Il *dies a quo* della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto per sé somme spettanti al cliente).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 25392 del 9 ottobre 2019](#)

Incarico professionale - Adempimento - Diligenza - Obbligo - Portata - Fondamento - Assolvimento - Onere della prova - Fattispecie

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostantive al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello *jus postulandi*, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio

cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito).

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Valle\), Sez. III, ordinanza n. 19520 del 19 luglio 2019](#)

NOTA

In senso conforme, Cass. n. 14597/2004.

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF

Il termine per proporre ricorso avanti al CNF previsto dall'art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 10 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2), non assumendo rilievo la circostanza che siano stati pronunciati dal COA secondo il precedente ordinamento, anziché dal CDD.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 31026 del 27 novembre 2019](#)

Ricorso in Cassazione: impugnazione inammissibile se manca l'esposizione della sentenza CNF impugnata

Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame proposto avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 8 del 3 aprile 2019*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 31270 del 29 novembre 2019](#)

Ricorso in Cassazione: impugnazione inammissibile se manca l'esposizione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica

dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame proposto avverso CNF - pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 8 del 3 aprile 2019*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Oricchio\), SS.UU, sentenza n. 31270 del 29 novembre 2019](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Bisogni\), SS.UU, sentenza n. 33373 del 17 dicembre 2019](#)

Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di legittimità

L'adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Bisogni\), SS.UU, sentenza n. 33373 del 17 dicembre 2019](#)

Alla cancellazione dall'albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe"), essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

NOTA

Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU., sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.

Ai procedimenti di cancellazione non disciplinare dall'albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale

Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall'albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

La delibera del COA in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo: necessario (e sufficiente) il rispetto del *quorum*

Sulla validità della deliberazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall'art 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l'intervento di non meno della metà dei componenti del Consiglio e l'adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante

L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un'eventuale ricusazione o astensione

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non

comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un'eventuale astensione o ricusazione (art. 51 c.p.c.), atteso che la natura amministrativa dell'atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non "diretto" del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il CNF aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'eccezione in quanto manifestamente infondata).

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Le decisioni assunte dal CNF sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6ª disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata

Spetta al CNF la "cognizione generalizzata" in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

I consigli forensi possono notificare i propri atti a mezzo PEC senza bisogno di effettuare le attestazioni di conformità previste per il processo civile

I Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale

giudiziario, senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile.

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

Inammissibile l'intervento di terzi nei procedimenti forensi

Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali forensi, è inammissibile l'intervento di terzi, in quanto privi di legittimazione ed interesse, salvo eccezioni espressamente previste (Nella specie, trattavasi di cancellazione amministrativa dall'albo).

[Corte di Cassazione \(pres. Curzio, rel. Falaschi\), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019](#)

L'impugnazione al CNF non è assimilabile all'appello disciplinato dal codice di procedura civile

Al giudizio di competenza del CNF a seguito di ricorso avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al CNF che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Giusti\), SS.UU, ordinanza n. 34476 del 27 dicembre 2019](#)

All'impugnazione al CNF non si applica l'art. 342 c.p.c.

Al ricorso proposto innanzi al CNF avverso la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell'art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al CNF debba contenere «l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell'art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa

che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all'art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al CNF precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio distrettuale di disciplina, sì che resti individuato il *thema decidendum* sottoposto all'esame del giudice disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Giusti\), SS.UU, ordinanza n. 34476 del 27 dicembre 2019](#)

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso "con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche", ha rigettato l'impugnazione).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Giusti\), SS.UU, ordinanza n. 34476 del 27 dicembre 2019](#)

ANNO 2020

Procedimento disciplinare: al rito in Cassazione si applica il c.p.c.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del CNF (previsto dall'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933 - tuttora in vigore, come riconosciuto dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 179 del 2009 - e ribadito dall'art. 36, comma 6, della L. n. 247 del 2012) è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020](#)

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell'ordinamento forense, salvo lacune (c.p.c.) o eccezioni espresse (c.p.p.)

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, [sono](#) dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020](#)

Inammissibile un conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD

La decisione disciplinare emessa dal Consiglio territoriale è un provvedimento amministrativo di natura giustiziale, sicché non costituisce una "decisione" di natura giurisdizionale che possa dar astrattamente luogo ad un conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p., trovando il suo mezzo di impugnazione in sede giurisdizionale nel ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61 della L. n. 247 del 2012 (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato direttamente in Cassazione la decisione di un CDD, perché avente ad oggetto una questione contestualmente sottoposta all'esame del giudice civile).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Frasca\), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti

disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020](#)

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (*ratione temporis* applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell'art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020](#)

Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell'incolpato

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e si possono ispirare legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense, è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen iuris* o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d'individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020](#)

Incensurabile in Cassazione l'adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

L'entità della sanzione deontologica irrogata dal giudice disciplinare non è sindacabile dal Giudice di legittimità, in quanto tipico apprezzamento di merito.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020](#)

Rigetta ricorso avverso sentenza CNF n. 22 del 23/04/2019.

Inammissibile l'impugnazione in Cassazione non sufficientemente chiara ed esauriente

Anche avverso le sentenze pronunciate dal CNF, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, come compiuta dal giudice di merito o comunque dalla sentenza gravata. Occorre quindi che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 2089 del 30 gennaio 2020](#)

Rigetta per inammissibilità il ricorso avverso sentenza CNF n. 6 del 19/03/2019.

Divieto di *bis in idem* e recidiva specifica

Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del *ne bis in idem*, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l'aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un'ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l'incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (*Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato in precedenza sanzionato per un comportamento analogo, che quivi aveva nuovamente commesso*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020](#)

La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all'incolpato

Se è pur vero che - ai sensi del vigente regolamento del CNF (n. 2/2014) - i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all'incolpato devono essere sufficientemente riportati con l'indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all'atto della decisione disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020](#)

Impugnazione avanti al CNF e divieto di *reformatio in pejus*

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di *reformatio in pejus*, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato stesso è iscritto.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020](#)

NOTA

In senso conforme, da ultimo, CNF (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019.

Accoglimento parziale dell'impugnazione al CNF: la sanzione va corrispondentemente rimodulata

Avvocato e Procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento - Contestazione degli addebiti - Specificità - Contestazione implicita della recidiva - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, ai sensi del regolamento n. 2 del 2014 del CNF (*ratione temporis* applicabile), i fatti di rilevanza disciplinare ascritti all'incolpato devono essere sufficientemente riportati, con l'indicazione delle norme violate, ma ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, allorquando emerga dal contenuto della descrizione degli addebiti (*Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del CNF che aveva considerato la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l'avvocato*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
comma 3, della legge n. 247/12.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020](#)

Impugnazione delle sentenze del CNF: contraddittore necessario è il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

In tema di procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale, spettando la qualità di contraddittore necessario al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020](#)

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell'ordinamento forense, salvo lacune (c.p.c.) o eccezioni espresse (c.p.p.)

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020](#)

NOTA

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU., sentenza n. 412

del 14 gennaio 2020.

Procedimento disciplinare: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020](#)

Illecito permanente e prescrizione: la nuova disciplina si applica solo agli illeciti la cui permanenza sia cessata dopo il 2 febbraio 2013

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato. In particolare, punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illecito continuato o permanente (*Nel caso di specie, trattavasi di una pluralità di illeciti omissivi, consistenti nella mancata instaurazione di giudizi e nell'omessa informazione al cliente sullo stato di incarichi e procedure. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto applicabile ai diversi illeciti la disciplina della prescrizione previgente o attuale a seconda del momento - rispettivamente, prima o dopo il 2/2/2013 - in cui era cessata la relativa permanenza*).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020](#)

Rigetta l'impugnazione proposta avverso la sentenza CNF n. 69/2019.

Avvocato e Procuratore - Giudizi Disciplinari - Procedimento - Mancata partecipazione all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine del difensore dell'incolpato - Assenza di reale impedimento - Lesione del diritto di difesa - Esclusione

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest'ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria\), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020](#)

Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d'ufficio

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito il difetto di jus postulandi, per difetto di valida procura, del difensore che aveva confezionato l'esposto*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria\), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria\), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020](#)

Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito

disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del *nomen juris* dell’incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen juris* o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria\), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020](#)

Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore

L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenni su questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto), sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato).

[Corte di Cassazione \(pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria\), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020](#)

Dichiara inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sentenza CNF n. 38 del 13/05/2019.

I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro

Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte,

costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza *more uxorio* tra difensore e arbitro. Infine, quanto all'individuazione del *dies a quo* prescrizione, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo.

[Corte di Cassazione \(pres. Bisogni, rel. Bisogni\), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020](#)

Avvocato e Procuratore – Giudizi disciplinari – Sanzioni disciplinari – Avvocato nominato componente di Collegio Arbitrale – Assunzione ed esercizio dell'incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del Codice Deontologico – Rilievo disciplinare – Sussistenza – Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale – Irrilevanza – Fondamento

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense l'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell'avvocatura garantendo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato.

[Corte di Cassazione \(pres. Bisogni, rel. Bisogni\), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020](#)

Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione in sede amministrativa e giurisdizionale

L'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al CNF opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Bisogni, rel. Bisogni\), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020](#)

Respinge ricorso proposto avverso la sentenza CNF n. 217/2018

Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Prescrizione ed interruzione – Fase amministrativa – Effetto interruttivo istantaneo – Fase giurisdizionale – Effetto interruttivo permanente

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al CNF opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Bisogni, rel. Bisogni\), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020](#)

***Favor rei*: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del *favor rei*, in luogo del criterio del *tempus regit actum*.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF da parte della Cassazione

Le decisioni del CNF, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso

da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020](#)

Illecito disciplinare: l'errore scrimina solo se inevitabile

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020](#)

Respinge ricorso avverso la sentenza n. 227/18 del CNF, depositata il 28/12/2018.

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico.

Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del Consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Decisione disciplinare: la firma del presidente e del segretario è sufficiente nell'originale

La conformità all'originale della copia notificata della decisione del giudice disciplinare risulti attestata dal consigliere segretario con la dicitura "firmato" e l'indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia è sufficiente ad asseverare la presenza di sottoscrizione dell'originale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Il *dies a quo* della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che

si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Appropriazione delle somme spettanti al cliente: da quando decorre la prescrizione dell'illecito disciplinare?

Nel caso di illecito permanente del professionista realizzato con l'omissione del rendiconto e con il trattenimento della somma consegnata dal cliente, il momento in cui cessa la permanenza dell'illecito coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, cui può essere equiparata la negazione di averla ricevuta, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Prescrizione – Somma contante versata dal cliente al legale in deposito fiduciario – Mancata restituzione – Sollecito del cliente – Negazione dell'avvocato della ricezione della somma – Illecito permanente – Configurabilità – Conseguenze in tema di prescrizione

La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF da parte della Cassazione

Le decisioni del CNF, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione

delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

L'Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020](#)

Rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza n. 64/2019 del CNF, depositata il 29/07/2019.

Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione spetta al CNF (non al TAR)

Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedurali che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mercolino\), SS.UU, ordinanza n. 16548 del 31 luglio 2020](#)

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012 per proporre ricorso avanti al CNF, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2), non assumendo invece rilievo la circostanza che siano stati pronunciati dal COA secondo il precedente

ordinamento, anziché dal CDD.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Giusti\), SS.UU., sentenza n. 19676 del 21 settembre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 31026 del 27 novembre 2019.

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al CNF

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 61, comma 1, della legge n. 247 del 2012 per proporre ricorso avanti al CNF, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 10 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2), non assumendo invece rilievo la circostanza che siano stati pronunciati dal COA secondo il precedente ordinamento, anziché dal CDD.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Bruschetta\), SS.UU., sentenza n. 21128 del 2 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 19676 del 21 settembre 2020, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 31026 del 27 novembre 2019.

Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

In tema di giudizi disciplinari innanzi al CNF, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU., sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019.

La rinuncia all'esposto non determina l'estinzione del procedimento disciplinare

L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l'eventuale "remissione" dell'esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

Procedimento disciplinare originato da un esposto del cliente nei confronti dell'avvocato – Transazione intervenuta, nel corso del procedimento, tra l'avvocato incolpato ed il suo cliente – Irrilevanza – Fondamento

Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l'intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l'incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso (comportandone la possibile interruzione od estinzione), poiché l'esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l'organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile

esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (*Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà "adeguatamente motivato", ha rigettato l'impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU., sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 34476 del 27 dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Berrino), sentenza n. 13983 del 23 maggio 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Giusti), sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019, Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018, Corte di Cassazione (pres. Cappabianca, rel. Perrino), sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Falaschi), sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Falaschi), sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Armano), sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio), sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014.

Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coesistente al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, CNF (pres. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019, CNF (pres. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 208 del 27 dicembre 2018, CNF (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 33 del 24 aprile 2018, CNF (pres. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza n. 179 del 21 novembre 2017, CNF (pres. Picchioni, rel. Pardi), sentenza n. 148 del 10 ottobre 2017, CNF (pres. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 287 del 29 luglio 2016, CNF (pres. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza n. 160 del 24 novembre 2014, CNF (pres. Salazar, rel. Neri), sentenza n. 103 del 17 luglio 2013, CNF (pres. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza n. 67 del 7 maggio 2013, CNF (pres. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza n. 174 del 29 novembre 2012, CNF (pres. Vermiglio, rel. D'Innella), sentenza n. 216 del 23 dicembre 2009.

Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell'amministrazione

Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l'art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

La mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del CNF ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Carrato\), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU., sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU., sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.

In arg. cfr. pure CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 54 del 16 aprile 2019, secondo cui la Sezione disciplinare presuppone una legge costituzionale.

Illecito permanente e prescrizione: la nuova disciplina si applica solo agli illeciti la cui permanenza sia cessata dopo il 2 febbraio 2013

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato. In particolare, punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente (*Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale per omissione dell'attività richiesta*).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU., sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020.

La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell'art. 56 L. n. 247/2012, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile; l'interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

Prescrizione di illecito permanente: l'accertamento della data di cessazione della permanenza non è sindacabile in Cassazione

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. L'accertamento del fatto anche con riguardo alla cessazione della sua permanenza non può essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Prescrizione dell'azione disciplinare – Prescrizione – *Jus superveniens* più favorevole all'incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dal Consiglio territoriale ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa (speciale) e non giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«*omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze

processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (*Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà “adeguatamente motivato”, ha rigettato l’impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020](#)

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (c.p.c.) o eccezioni espresse (c.p.p.)

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020.

Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578). La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del CNF.

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017, Cassazione Civile (pres. Marchetti, rel. Lo Surdo), SS.UU, sentenza 6252 del 20 novembre 1982.

Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD*).

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017.

Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze

processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (*Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso “con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche”, ha rigettato l’impugnazione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020](#)

Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020](#)

Procedimento disciplinare: la valutazione circa l’esistenza di un legittimo impedimento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice della deontologia

La valutazione circa l’esistenza di un legittimo impedimento dell’incolpato a comparire all’udienza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice della deontologia, quindi incensurabile in sede di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Lamorgese\), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020](#)

Giudizi disciplinari – Procedimento - Giudizio disciplinare innanzi al CNF – Richiesta di rinvio formulata dall’incolpato – Legittimo impedimento a comparire – Nozione – Fattispecie

Nel giudizio disciplinare dinanzi al CNF, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (*In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l’impugnazione, ha confermato la decisione del CNF che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell’attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall’incolpato*).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020](#)

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell'ordinamento forense, salvo lacune (c.p.c.) o eccezioni espresse (c.p.p.)

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Garri\), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020](#)

Il deposito in giudizio di atto falsificato costituisce illecito permanente

Nel caso di illecito deontologico permanente, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (*Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato, in sede di iscrizione a ruolo, l'atto di citazione con inserimento di una vocatio in jus assente nella copia notificata alla controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il dies a quo prescrizione è stato individuato nella data di conclusione del relativo giudizio*).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Lamorgese\), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020](#)

L'archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare

Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Lamorgese\), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza n. 117 del 19 ottobre 2019.

Gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l'iscrizione anticipata nel Registro

dei Praticanti

Il tirocinio anticipato ai sensi dell'art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all'ultimo anno del corso di laurea ed in pari con gli esami, sicché i cc.dd. fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio (*Nel caso di specie, lo studente era in regola con gli esami dei primi quattro anni, ma fuori corso da due anni. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il CNF aveva a sua volta respinto l'impugnazione avverso il provvedimento del COA di rigetto della domanda di iscrizione anticipata nel Registro*).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Lamorgese\), SS.UU, sentenza n. 24379 del 3 novembre 2020](#)

Albo – Praticanti procuratori - Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 – Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti – Requisito di ammissione – Iscrizione all'ultimo anno del corso di studio – Nozione – Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 – Idoneità derogatoria – Esclusione.

La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Lamorgese\), SS.UU, sentenza n. 24379 del 3 novembre 2020](#)

Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del *ne bis in idem*

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa, per l'identico fatto è conforme a Costituzione nonché ai principi della convenzione CEDU, sicché non viola il divieto di *bis in idem*, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della

reputazione dei suoi singoli appartenenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell'amministrazione

Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l'art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari non è sindacabile in sede di legittimità

Rientra nella discrezionalità del Giudice disciplinare, non sindacabile in sede di legittimità, disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

Giudizi disciplinari – Norme applicabili – Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile – Conseguenze in tema di riunione dei procedimenti

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, con la conseguenza che, secondo il principio costantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede di legittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo tale scelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

Nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” CNF trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale

L'art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il CNF uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l'attività

amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

I limiti al sindacato della Cassazione sull’apprrezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprrezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

I consigli forensi possono notificare i propri atti a mezzo PEC senza bisogno di effettuare le

attestazioni di conformità previste per il processo civile

I Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020](#)

NOTA

In arg. cfr. il comma 1 ter dell'art. 3 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 70/2020 che ha novellato l'art. 16, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012.

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Grasso\), SS.UU, sentenza n. 25574 del 12 novembre 2020](#)

Prove precostituite e costituenti: le decadenze istruttorie a carico dell'incolpato

L'incolpato ha l'onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mancino\), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mancino\), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020](#)

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove non è sindacabile in Cassazione

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Mancino\), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020](#)

Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d'esame

Ai sensi dell'art. 47, co. 6, L. n. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), ciò che conta, ai fini della previsione d'ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l'immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell'incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d'ineleggibilità (già d'incandidabilità).

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020](#)

Elezioni forensi: l'annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinomiale, corrispondente a quello dei componenti del Consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, *tamquam non esset*, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020](#)

Elezioni forensi: la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è, nella sostanza, "difficilmente percepibile"

L'incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l'art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti giacché, nella sostanza, la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile.

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020](#)

Elezioni COA: l'ineleggibilità individuale non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale

L'ineleggibilità individuale comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto ineleggibile e del voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili.

[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Perrino\), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020](#)

Procedimento dinanzi al CNF: in mancanza di domicilio eletto in Roma, le comunicazioni e notifiche si fanno mediante deposito in Segreteria

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, co. 1, L. n. 247/2012 e 60, co. 3, RDL n. 1578/1933, le parti interessate, ai fini delle notificazioni prescritte, devono eleggere il proprio domicilio in Roma e, in mancanza della elezione di domicilio, le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del CNF.

[Corte di Cassazione \(pres. De Stefano, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020](#)

Nei procedimenti dinanzi al CNF le notifiche sono (ora) effettuate esclusivamente a mezzo PEC

A partire dal 30 giugno 2020 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 70/2020 all'art. 16, co. 4, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221/2012), anche nei procedimenti dinanzi al CNF le notificazioni a cura della cancelleria “sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata”.

[Corte di Cassazione \(pres. De Stefano, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020](#)

La notifica della decisione disciplinare va fatta al domicilio eletto presso il difensore

Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC.

[Corte di Cassazione \(pres. De Stefano, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020](#)

Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578). La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione

nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del CNF.

[Corte di Cassazione \(pres. De Stefano, rel. Giusti\), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017, Cassazione Civile (pres. Marchetti, rel. Lo Surdo), SS.UU, sentenza 6252 del 20 novembre 1982.

Elezioni forensi e reclamo elettorale: le spese legali del procedimento sono liquidate secondo il principio della soccombenza

L'art. 37 della legge n. 247 del 2012, nel disciplinare i ricorsi dinanzi al CNF, richiama le disposizioni di cui agli artt. 59 e ss. del r.d. n. 37 del 1934, dichiarando applicabili, «se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile». Tra le norme in questione deve ritenersi compreso anche l'art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice di provvedere, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, al regolamento delle spese processuali, stabilendo a tal fine il criterio della soccombenza. Tale disposizione trova applicazione anche ai ricorsi in materia di elezioni forensi, ove il Consiglio dell'Ordine e gli altri interessati assumono la posizione di parti, allo stesso modo dei reclamanti, resistendo all'impugnazione a tutela del proprio interesse alla conservazione della carica elettiva, la cui coincidenza con l'interesse generale alla legittima composizione dell'organo elettivo non esclude la loro soccombenza, e quindi la condanna alle spese, in caso di accoglimento del reclamo.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020](#)

Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell'albo

L'art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012, prevedendo che «contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF», non consente di distinguere tra i candidati non eletti e gli altri iscritti all'albo, il cui interesse concreto e particolare non è preso direttamente in considerazione dalla norma in esame, avente di mira esclusivamente la salvaguardia dell'interesse generale al corretto svolgimento della competizione elettorale, tanto sotto il profilo del possesso dei requisiti cui la legge subordina la

presentazione delle candidature, quanto sotto quello dell'osservanza delle forme previste per le operazioni di voto.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020](#)

Elezioni forensi: l'annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

L'ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell'intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall'art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l'illegittimità dell'intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d'ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull'idoneità degli stessi all'assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del Consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell'art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell'intero Consiglio. Al di fuori di quest'ultima ipotesi, opera infatti l'art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d'impedimento a ricoprire l'ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza *ex nunc* per morte o dimissioni e quelli di decadenza *ex tunc* per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020](#)

NOTA

In senso conforme Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020, secondo cui: “Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinomiale, corrispondente a quello dei componenti del Consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, *tamquam non esset*, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia

ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi”.

Elezioni forensi e reclamo elettorale: soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

In quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), al quale peraltro si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012), il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell'Ordine (cui è ascrivibile la delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell'impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, il contraddittorio è ritualmente instaurato mediante la notificazione del reclamo ai soli candidati (eletti e non eletti) direttamente interessati dal reclamo (nella specie, per causa di ineleggibilità ex art. 3, comma terzo, secondo periodo della legge n. 113 del 2017), escludendo la necessità dell'integrazione nei confronti di tutti gli altri candidati; questi ultimi, infatti, pur partecipando alla competizione elettorale, non possono considerarsi direttamente interessati alla decisione del reclamo, tanto nel caso in cui fossero risultati eletti quanto nel caso in cui non lo fossero stati, non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020](#)

Reclamo elettorale: l'esaurimento del mandato elettorale *sub iudice* comporta la cessazione della materia del contendere

Nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità delle operazioni relative all'elezione di organi rappresentativi, l'esaurimento del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione dell'organismo comportano il venir meno dell'interesse alla decisione, rilevabile anche d'ufficio, con la conseguenza

che, nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, la Suprema Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020](#)

Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero della formulazione dell'imputazione

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizione comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest'ultimo principio, tuttavia, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. D'Antonio\), SS.UU, sentenza n. 28386 del 14 dicembre 2020](#)

Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del Consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. D'Antonio\), SS.UU, sentenza n. 28386 del 14 dicembre 2020](#)

Nei procedimenti dinanzi al CNF le notifiche sono (ora) effettuate esclusivamente a mezzo PEC
A partire dal 30 giugno 2020 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 70/2020 all'art. 16, co. 4, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221/2012), anche nei procedimenti dinanzi al CNF le notificazioni a cura della cancelleria “sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata”.

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Vincenti\), SS.UU, sentenza n. 29177 del 21 dicembre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020.

I termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione delle sentenze del CNF in Cassazione

Contro le decisioni del CNF il ricorso per cassazione va proposto – in forza di quanto ora previsto dall’art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della sentenza contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Vincenti\), SS.UU, sentenza n. 29177 del 21 dicembre 2020](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

ANNO 2021

Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell'istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino *ictu oculi* i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 461 del 13 gennaio 2021](#)

Al contenzioso elettorale forense non si applica la disciplina prevista per gli enti locali

In tema di contenzioso elettorale riguardante i consigli degli ordini professionali, l'art. 6 del D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 consente a ciascun professionista iscritto all'albo di proporre reclamo alla commissione centrale (rinominata Consiglio Nazionale dal D.lgs.lgt. 21 giugno 1946, n. 6) contro i risultati dell'elezione, attribuendo ai consigli nazionali di alcuni ordini professionali (ivi compreso quello degli avvocati), già qualificati come organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali attinenti alle funzioni dello ordine, una nuova competenza giurisdizionale, avente ad oggetto le situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli ordini. In via interpretativa, ai predetti consigli nazionali devono ritenersi devolute anche le controversie relative alla fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni. Deve quindi escludersi l'applicabilità dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che attribuiva al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti lo svolgimento delle operazioni per le elezioni degli organi degli enti locali, osservandosi da un lato che, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo, i consigli degli ordini hanno una natura diversa dai predetti enti, e dall'altro che risponde a criteri di evidente razionalità concentrare presso un unico giudice l'intera gamma delle controversie elettorali. Tali principi devono essere ribaditi anche in riferimento agli art. 28, comma dodicesimo, e 36, comma primo, della legge n. 247 del 2012, con cui, nell'ambito della riforma dell'ordinamento della professione forense, è stato disciplinato il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine, confermandosi, con formulazione testuale

identica a quella dell'art. 6 cit., l'attribuzione della relativa giurisdizione al CNF, senza operare alcuna distinzione in relazione all'oggetto specifico della controversia e quindi a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, giacché la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi mal si attaglia alla varietà delle competenze attribuite al CNF, comprendenti anche controversie che, come quelle attinenti all'iscrizione nell'albo professionale o quelle in materia disciplinare, hanno ad oggetto diritti soggettivi.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021](#)

Il divieto del terzo mandato opera anche nel caso di elezione nel COA accorpante

Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di soppressione di un Consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro Consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il Consiglio dell'ordine di provenienza per il periodo previsto dalla legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine di nuova iscrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021](#)

NOTA

In arg. cfr. pure CNF (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 110 del 13 luglio 2020, nonché CNF (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 66 del 18 giugno 2020.

Elezioni dei consigli degli ordini forensi – Soppressione di un Consiglio dell'ordine e trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro Consiglio – Artt. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, d.l. n. 135 del 2018 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Applicabilità – Fondamento.

Le disposizioni contenute negli artt. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 (per effetto delle quali lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio – ma per un periodo non inferiore ad un biennio – comporta l'ineleggibilità alla medesima carica per un ulteriore quadriennio, ancorché il duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 113 del 2017), devono essere interpretate nel senso che il divieto da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un Consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro

Consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il Consiglio dell'ordine di provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine di nuova iscrizione; ciò in quanto, per un verso, la predetta ineleggibilità – come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2019 (la quale, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al plesso normativo surrichiamato, ha affermato che esso persegue la finalità di valorizzare le condizioni di uguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso alle cariche elettive) – trova fondamento nell'esigenza di recidere il legame eventualmente istauratosi tra il singolo consigliere e i relativi elettori, suscettibile di recare pregiudizio non solo alla regolarità della competizione elettorale, ma anche alla correttezza e imparzialità nell'esercizio delle funzioni; mentre, per altro verso, questa esigenza non viene meno a seguito dell'ampliamento del corpo elettorale conseguente alla trasmigrazione nell'albo di un nuovo Consiglio degli elettori iscritti a quello di un Consiglio soppresso, atteso che del nuovo bacino elettorale vengono a far parte anche gli elettori del precedente Consiglio, potendo quindi risultare in concreto alterata la posizione di uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale e condizionato il futuro esercizio delle funzioni di consigliere).

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021](#)

Elezione dei consigli dell'ordine degli avvocati – Titolarità dell'elettorato attivo e passivo – Controversie relative – Giurisdizione del CNF – Sussistenza – Fondamento.

Ai sensi degli artt. 28, comma 12, e 36, comma 1, della l. 247 del 2012, la giurisdizione del CNF sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell'ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali (che attengono all'osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività) ma si estende anche a quelle concernenti l'eleggibilità dei candidati e, più in generale, l'elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria; ciò in quanto tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell'ordine (a differenza di quelle riguardanti l'elezione del CNF, per le quali manca un'autonoma disciplina) costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all'ordine professionale e costituente espressione dell'autonomia di quest'ultimo, sicché, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale (la cui distinzione tra diritti soggettivi e interessi

legittimi mal si attaglia, peraltro, alla varietà delle competenze attribuite al CNF), mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012), deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102 111 e 113 Cost.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021](#)

Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Le decisioni assunte dal CNF sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6a disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

[Corte di Cassazione \(pres. Lombardo, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021](#)

Elezione dei componenti del Consiglio dell'ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all'interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.

In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all'interessato nelle forme indicate dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d'impugnazione, davanti al CNF, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del c.d. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell'interessato, risulta adeguato l'avviso eseguito mediante PEC dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d'udienza.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021](#)

Componente della commissione per l'esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato

– Ineleggibilità ex art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 – Fondamento.

In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, l'art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l'ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l'assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d'esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell'effettivo esercizio, pone l'avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Acierno\), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF da parte della Cassazione

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 2607 del 4 febbraio 2021](#)

Procedimento disciplinare: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 2607 del 4 febbraio 2021](#)

Procedimento disciplinare: la valutazione circa l'esistenza di un legittimo impedimento è un

apprezzamento di fatto riservato al giudice della deontologia

La valutazione circa l'esistenza di un legittimo impedimento dell'incolpato a comparire all'udienza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice della deontologia, quindi incensurabile in sede di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 2607 del 4 febbraio 2021](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Lamorgese), SS.UU., sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020.

I limiti al sindacato della Cassazione sull'apprezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 4847 del 23 febbraio 2021](#)

NOTA

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglini, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

Incensurabile in Cassazione l'adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

L'entità della sanzione deontologica irrogata dal giudice disciplinare non è sindacabile dal Giudice di Legittimità, in quanto tipico apprezzamento di merito.

[Corte di Cassazione \(pres. De Stefano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 5420 del 26 febbraio 2021](#)

Incensurabile in Cassazione l'adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

Anche nel nuovo procedimento disciplinare, sebbene caratterizzato da tendenziale tipicità, non è sindacabile dal Giudice di Legittimità l'entità della sanzione irrogata dal giudice della deontologia,

in quanto tipico apprezzamento di merito.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021](#)

Patto di quota lite: lecito (civilisticamente) solo se stipulato nel "periodo intermedio"

La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero:

- 1) vietato in modo assoluto dall'art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione;
- 2) successivamente, lecito in base alla modifica dell'art. 2233 cod. civ. da parte dell'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ne ha stabilito l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità;
- 3) infine, nuovamente e tuttora vietato in base all'art. 13, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021](#)

NOTA

In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016, nonché, tra le altre, CNF (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260, secondo cui, alla luce della nuova legge professionale, "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".

In dottrina, cfr. Perfetti U., *Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite*, in *Riv. Dir. Civ.*, n. 2/2013, pag. 413 e ss.

L'eventuale liceità civilistica dell'accordo sul compenso professionale non ne impedisce la sindacabilità in sede disciplinare

L'eventuale liceità civilistica dell'accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell'accordo stesso, sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità in relazione all'attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l'avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione (*Nel caso di specie, nell'anno 2010 l'avvocato aveva fatto sottoscrivere al cliente un patto di quota lite, determinata in 1/3 dell'importo liquidato dall'assicurazione quale risarcimento*

del danno causato dalla morte del congiunto, importo che risultava tre volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti, ciò pure considerando tutti gli eventuali aumenti ivi previsti).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021](#)

NOTA

In senso conforme, per tutte, CNF (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 2020. Per converso, la rilevanza deontologica del compenso sproporzionato non comporterebbe una nullità civilistica del relativo patto, ma una eventuale riconduzione ad equità dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sentenza n. 17726 del 6 luglio 2018) ovvero una sua inefficacia ai sensi degli artt. 33-34 Codice Consumo (Corte di Cassazione, Sez. II Civ., ordinanza n. 30837 del 26 novembre 2019).

La contestuale difesa processuale di parti in conflitto anche solo potenziale di interessi tra loro

Qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 7030 del 12 marzo 2021](#)

Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

L'art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 7030 del 12 marzo 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 7030 del 12 marzo 2021](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Bruschetta\), SS.UU, sentenza n. 7335 del 16 marzo 2021](#)

“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Bruschetta\), SS.UU, sentenza n. 7336 del 16 marzo 2021](#)

Sul divieto del terzo mandato consecutivo

Lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio (ma per un periodo non inferiore ad un biennio) comporta pertanto l'ineleggibilità alla medesima carica per un ulteriore quadriennio, ancorché il

duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 113 del 2017.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021](#)

Sul divieto del terzo mandato consecutivo

L'espressione «due mandati consecutivi», di cui all'art. 3 della legge n. 113/2017, deve intendersi riferita anche ai mandati espletati anche soltanto parzialmente prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 113 del 2017, e fin dalla sua prima applicazione in forza dell'art. 17, comma terzo, della stessa legge, non erano eleggibili gli avvocati che avessero già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 3) di componente del Consiglio dell'ordine, anche se solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e 113 del 2017.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021](#)

Elezioni forensi: la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è, nella sostanza, “difficilmente percepibile”

L'incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l'art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti giacché, nella sostanza, la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020.

Procedimento disciplinare: escluso il dovere (e quindi il diritto) di fonoregistrazione dell'udienza

Nell'ambito del procedimento disciplinare non sussiste l'obbligo della registrazione audio e/o video delle udienze, neppure a richiesta dell'incolpato, che in proposito non può pertanto lamentare la minima compromissione del proprio generale diritto di difesa.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Il CDD è caratterizzato da terzietà ed imparzialità

Il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricsuzione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.).

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell'amministrazione

Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l'art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Le decisioni assunte dal CNF sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6a disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

L'attuale assetto del CNF risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

L'ineleggibilità non incide sull'attività di natura giurisdizionale esercitata dal CNF

Dalla natura giurisdizionale dell'attività svolta dal Consiglio Nazionale Forense discende che l'accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente e il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Rimessione ad altro giudice: l'art. 45 c.p.p. non si applica al procedimento disciplinare

Ai sensi dell'art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l'art. 45 c.p.p., che è infatti istituito di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Incensurabile in Cassazione l'adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

È inammissibile ogni argomento con cui nella sostanza si intenda aggredire in Cassazione la scelta della sanzione più opportuna, rimessa al giudice disciplinare in base all'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, costituendo la determinazione della sanzione adeguata una mera valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico"

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, ma impone l'applicazione dell'art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione

deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, solo se più favorevole all'incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actum* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (*in melius*) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Procedimento disciplinare: il giudice della deontologia può discrezionalmente ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti

Anche nell'ambito del procedimento disciplinare forense, la scelta di sentire o no i testimoni, ed ancor più reputarli attendibili, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituendo, invero, un potere tipicamente discrezionale del medesimo, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

Procedimento disciplinare: l'incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l'onere, di partecipare all'udienza

La partecipazione all'udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell'incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di

presenziare all'udienza nella data stabilita.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021](#)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE - Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ex art. 20, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sui requisiti di iscrizione all'albo - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione in caso di incompatibilità - Necessità - Diversità di trattamento dell'avvocato sospeso di diritto ex art. 20, comma 1, l. n. 247 del 2012 - Contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza - Manifesta infondatezza - Ragioni.

La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospendere volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20,

comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività. (massima uff.)

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Torrice), SS.UU, sentenza n. 9545 del 12 aprile 2021

Avvocato e procuratore – Giudizi disciplinari – Sanzioni disciplinari – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della norma più favorevole – Criteri

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Torrice), SS.UU, sentenza n. 9545 del 12 aprile 2021

Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede

disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

NOTA

In senso conforme, per tutte, CNF (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020.

Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso)

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l'esclusione dell'ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l'ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l'organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

NOTA

Sull'ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché CNF (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.

Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena (che in sede penale costituisce conseguenza della scelta del rito e dell'incensuratezza), nonché dell'amnistia e dell'indulto, cfr. infine CNF (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell'8 luglio 2016.

Il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Avvocato e procuratore – Giudizi disciplinari – Procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale – Rapporti – Competenza territoriale del procedimento disciplinare – Applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale – Esclusione – Fattispecie

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, è ispirata al criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale; pertanto, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell'art. 51 della citata l. n.247 del 2012, alla cui stregua è competente il Consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. *(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del CNF che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'incolpato, aveva ritenuto territorialmente competente il Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui si era verificata la "stragrande maggioranza" dei fatti contestati, e non quello del luogo indicato dall'autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato in base al reato più grave).*

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Procedimento disciplinare: ai fini della competenza territoriale del CDD non si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, essendovi una disciplina espressa dell'Ordinamento

forense

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51, c. 2, L. n. 247/2012).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

L'impugnazione al CNF non è assimilabile all'appello disciplinato dal codice di procedura civile

Al giudizio di competenza del CNF a seguito di ricorso avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al CNF che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Il procedimento disciplinare avanti al CDD ha natura amministrativa di natura giustiziale

Il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Al procedimento disciplinare non si applicano le garanzie ex art. 6 CEDU

Ai procedimenti disciplinari, in cui sia in gioco il diritto di continuare ad esercitare una professione, non si applicano le garanzie di cui all'articolo 6 CEDU.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le sentenze del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36 (e, in precedenza, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3), soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze. *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei*

confronti del CNF).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Formazione continua: nessuna sanzione per un fatto che, secondo disciplina posteriore, non costituisca più violazione

L'indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del *favor rei*, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati con conseguente superamento del contrario principio del *tempus regit actum*, secondo cui all'illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l'illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all'incolpato. *(Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal proprio Consiglio territoriale per non aver assolto l'obbligo di formazione continua nel triennio 2008-2010. Dopo la delibera disciplinare e nelle more del relativo giudizio di impugnazione, entrava in vigore l'art. 11, co. 2, L. Legge n. 247/2012 e conseguente art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha accolto l'impugnazione).*

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

NOTA

In senso conforme, CNF (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, CNF (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, CNF (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112, CNF (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

L'obbligo formativo non è assolto né attenuato dall'attività professionale in sé dell'avvocato

L'obbligo di formazione continua dell'avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto

“indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del *ne bis in idem*

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di *bis in idem*, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Procedimento disciplinare: la decadenza dalla prova per mancata citazione dei testi ammessi

Per quanto non espressamente previsto dall’Ordinamento forense, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59, co. 6, lett. n) L. n. 247/2012 e art. 10 ult. Reg. CNF n. 2/2014), sicché deve ritenersi decaduto dalla prova ex art. 468 c.p.p. l’imputato che non provveda alla citazione dei testimoni già ammessi dal giudice disciplinare, in conformità ai criteri di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra esigenze di giustizia, di certezza e di celerità.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)

Avvocato e procuratore – Giudizi disciplinari in genere – Art. 11, comma 2, l. n. 247 del 2012 – Esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della disposizione – Applicabilità – Fondamento.

La causa di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall’art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di

cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021](#)

Formazione continua: nessuna sanzione per un fatto che, secondo disciplina posteriore, non costituisca più violazione

L'indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del *favor rei*, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati con conseguente superamento del contrario principio del *tempus regit actum*, secondo cui all'illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l'illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all'incolpato. *(Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal proprio Consiglio territoriale per non aver assolto l'obbligo di formazione continua nel triennio 2008-2010. Dopo la delibera disciplinare e nelle more del relativo giudizio di impugnazione, entrava in vigore l'art. 11, co. 2, L. Legge n. 247/2012 e conseguente art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha accolto l'impugnazione).*

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Conti\), SS.UU, sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021](#)

NOTA

In senso conforme, CNF (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, CNF (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, CNF (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112, CNF (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

Avvocato e procuratore – In genere - Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico – Personale iscritto all'albo anteriormente al 1996 – Esclusione – Fondamento

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico *part-time* ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettività del diritto di

difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 – cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell'epoca all'esercizio della professione legale – atteso che un'operatività limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici *part-time*, contemporaneamente avvocati, all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona.
[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Bellè\), Sez. Lav., sentenza n. 9660 del 13 aprile 2021](#)

AVVOCATO E PROCURATORE – IN GENERE – Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico – Personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università – Esclusione – Fondamento

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico *part-time* ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università, atteso che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
[Corte di Cassazione \(pres. Tria, rel. Bellè\), Sez. Lav., sentenza n. 9660 del 13 aprile 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Le sentenze del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36 (e, in precedenza, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3), soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione

dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Marotta\), SS.UU, sentenza n. 10106 del 16 aprile 2021](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Grasso\), SS.UU, sentenza n. 10740 del 22 aprile 2021](#)

Sospensione cautelare: la motivazione sullo *strepitus fori*

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), ma senza automaticità, essendo altresì necessario che il Giudice disciplinare motivi adeguatamente, rispondendo (anche con un legittimo approfondimento motivazionale in sede di impugnazione) a precisa censura dell'interessato, sullo *strepitus fori*, "costituente ratio della misura, secondo interpretazione più volte proposta", misura che è posta a tutela del decoro e della dignità dell'avvocatura (*Nella specie, l'incolpato aveva riportato una condanna, all'esito dell'udienza dibattimentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di € 3.000 di multa per gravi reati commessi nell'esercizio della professione e il Giudice disciplinare ha compiutamente e razionalmente spiegato che la naturale diffusività della notizia, procurata dalla pubblicità del dibattimento penale, imponeva l'adozione della misura cautelare*).

[Corte di Cassazione \(pres. Amendola, rel. Grasso\), SS.UU, sentenza n. 10740 del 22 aprile 2021](#)

(*) NOTA

- a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
- b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
- c) una misura di sicurezza detentiva;
- d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
- e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

Il dovere di riserbo e segreto professionale riguarda anche le notizie, relative al cliente o alla parte assistita, provenienti dalla controparte

Il divieto sancito dall'art. 28 cdf non è circoscritto alle informazioni che l'avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, concernenti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, quindi pure quelle che l'avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria controparte.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Graziosi\), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021](#)

Il principio del *ne bis in idem* non si applica ai procedimenti disciplinari

Il *ne bis in idem* è un principio di ordine pubblico processuale che non è "esportabile" nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Graziosi\), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la

determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Graziosi\), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021](#)

Le espressioni sconveniente od offensive sono illecite a prescindere dal contesto e dall'eventuale veridicità

Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Graziosi\), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021](#)

Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al CNF

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al CNF opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Graziosi\), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021](#)

I limiti al sindacato delle sentenze del CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità.

Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Manna, rel. Graziosi\), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021](#)

Il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall'art. 297, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio territoriale della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità. Spetta all'incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentano di stabilire quando il Consiglio territoriale ha avuto conoscenza della definizione del processo penale (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita estinzione del procedimento disciplinare per avere il Consiglio Distrettuale di Disciplina riassunto il procedimento stesso oltre il termine di tre mesi, previsto dall'art. 297 cod. proc. civ., dalla pubblicazione della sentenza definitiva, emessa in sede penale. In applicazione dei principi di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione*).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 11419 del 30 aprile 2021](#)

Il divieto del terzo mandato opera anche nel caso di elezione nel COA accorpante

Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di soppressione di un Consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro Consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il Consiglio dell'ordine di provenienza per il periodo previsto dalla legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine di nuova iscrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 12601 del 12 maggio 2021](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021.

Conflitto di interessi anche solo potenziale: l'illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

L'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

Assoluzione penale e procedimento disciplinare

Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del CNF dei fatti ascritti all'incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all'art. 653 cod. proc. pen., solo l'accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» riveste l'efficacia di giudicato, preclusiva di un'autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato».

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso)

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l'esclusione dell'ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche

disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l'ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l'organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

NOTA

Sull'ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché CNF (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.

Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena (che in sede penale costituisce conseguenza della scelta del rito e dell'incensuratezza), nonché dell'amnistia e dell'indulto, cfr. infine CNF (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell'8 luglio 2016.

“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

***Favor rei*: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato**

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento

della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actum* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (*in melius*) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato*

e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021](#)

Violazione di specifici doveri di comportamento e principi deontologici generali

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021](#)

Al procedimento disciplinare dinanzi al CNF non si applica la disciplina sul procedimento amministrativo

Al procedimento disciplinare dinanzi al CNF, che ha natura pacificamente giurisdizionale, è per ciò stesso inapplicabile l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che, rispetto a tale procedimento, può ritenersi operante soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, secondo comma, Cost., la cui inosservanza non comporta tuttavia l'invalidità né del procedimento né della decisione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021](#)

Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coesistente al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021](#)

La mancata audizione dell'incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

La mancata audizione dell'incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l'indispensabilità dell'audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l'incolpato diritto di sottoporsi all'esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest'ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021](#)

Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa

L'avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l'indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo: il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di

difesa, e segnatamente nell'adempimento degli obblighi d'informazione connessi all'espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l'eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extraprocessuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all'adempimento dell'incarico professionale e contenute nei toni usati.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021](#)

Espressioni sconvenienti ed offensive: l'illecito non è scriminato dall'eventuale veridicità dei fatti

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irrispettosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021](#)

La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all'incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all'organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. Le previsioni del Codice

deontologico forense hanno infatti natura di fonte integrativa dei precetti normativi, e possono legittimamente ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare, è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento integrante la violazione deontologica, mentre non assumono alcun rilievo il *nomen juris* o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo il giudice disciplinare libero di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021](#)

Procedimento disciplinare: i limiti al sindacato, da parte della Cassazione, delle sentenze del CNF

Il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., non rilevando di per sé, ma solo in quanto si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021](#)

Il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del *favor rei* in luogo di quello del *tempus regit actum*, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato. Ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra.

[Corte di Cassazione \(pres. Raimondi, rel. Mercolino\), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021](#)

Reclamo elettorale: il deposito nei termini non presuppone la previa notifica ai controinteressati

Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio Nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

[Corte di Cassazione \(pres. De Chiara, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021](#)

I presupposti della cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito

Anche se la decisione nel merito ben può adottarsi anche in ipotesi di impugnative delle decisioni del CNF in materia elettorale, la cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba essere decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato giudizio di diritto e non pure quando, per effetto dell'intervento caducatorio della sentenza di legittimità, si renda necessario decidere questioni non esaminate nella

pregressa fase di merito con una pronuncia che, non valendo a sostituirla con altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata, quand'anche si debba limitare la conclusione al caso in cui vengano in considerazione questioni di fatto o, a tutto concedere, miste di fatto e di diritto.
[Corte di Cassazione \(pres. De Chiara, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021](#)

Elezioni forensi: il reclamo può essere proposto anche in forma collettiva

Il reclamo proponibile, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della L. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo, ed a carattere neutro - siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante - prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione.

[Corte di Cassazione \(pres. De Chiara, rel. Crucitti\), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021](#)

Il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato

Le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del *favor rei*, in luogo del criterio del *tempus regit actum*. In particolare, l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra.

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Greco\), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021](#)

Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, comminata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all'inculpato di ottenere la reinscrizione secondo la previgente disciplina

Poiché, secondo il previgente ordinamento forense, la reinscrizione nell'albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall'art. 47 RDL 1578/1933), viola il principio del *favor rei* (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l'inculpato) la sanzione della sospensione disciplinare, comminata in luogo della cancellazione dall'albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all'inculpato di ottenere la reinscrizione all'albo (*Nel caso di specie, il CNF aveva convertito la sanzione della cancellazione dall'albo - comminata dal Consiglio territoriale e nelle more abrogata - in sospensione di tre anni attenuata a due*).

[Corte di Cassazione \(pres. Spirito, rel. Greco\), SS.UU., sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021](#)

NOTA

Sull'inapplicabilità, alla cancellazione, del termine quinquennale previsto per reinscrizione a seguito di radiazione, cfr. per tutte Corti di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012.

Sul fatto che, ai fini della reinscrizione a seguito di cancellazione disciplinare, è sufficiente il periodo di due anni, cfr. CNF (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71, che ha ritenuto legittima la previsione del termine stesso, stabilita con delibera del COA di Roma (1993), pure oggetto del giudizio di cui in massima.

Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578). La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall'art. 362 cod. proc. civ., in relazione all'art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione

nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del CNF.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021](#)

Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

In tema di giudizi disciplinari innanzi al CNF, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021](#)

La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

La devoluzione al CNF, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021](#)

La c.d. “giurisdizione domestica” del CNF è conforme a Costituzione

Le norme che concernono il CNF, nel disciplinare la nomina dei componenti dello stesso ed il procedimento che innanzi ad esso si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, della osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del P.M., il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia

con riguardo alla garanzia del diritto di difesa e all'indipendenza del giudice, che consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza. Né sul requisito in esame può influire la circostanza che i componenti del CNF appartengano all'ordine di professionisti nei confronti dei quali il detto organo deve esercitare le sue funzioni, poiché il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale (conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati) è dato proprio dalla vasta partecipazione – anche indiretta tramite il sistema elettivo, garanzia di per se stesso della democraticità del sistema e costituzionalmente legittimo (cfr. art. 106 Cost., comma 2) – dei medesimi soggetti appartenenti alla categoria interessata, partecipazione che è giustificata dalla specifica idoneità dei singoli componenti il Collegio a pronunciarsi nella materia disciplinare, attinente, in sostanza, alle regole di deontologia professionale che l'Ordine ha ritenuto di dare a se stesso ed ai propri appartenenti riconoscendone la validità e la conformità alla *communis opinio* in un determinato momento storico ed in un determinato contesto sociale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021](#)

La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

L'attuale assetto del CNF risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021](#)

Il CDD è caratterizzato da terzietà ed imparzialità

Il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e riconsunzione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce

della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19029 del 6 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19029 del 6 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare avanti al CNF: l'udienza da remoto non è un diritto assoluto dell'incolpato

Il CNF non ha l'obbligo di celebrare con modalità da remoto le udienze dei procedimenti pendenti avanti a sé, neppure in caso di asserito impedimento dell'incolpato a partecipare all'udienza di presenza per concomitante impegno professionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Cirillo\), SS.UU, sentenza n. 19029 del 6 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può decidere anche il merito

L'incompatibilità che, ai sensi dell'art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell'ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale

autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (*Nella fattispecie, la decisione di merito era stata emessa da una sezione del CDD presieduta da un ex Consigliere del COA che, ratione temporis, aveva deliberato la sospensione cautelare*).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice

Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina ha natura amministrativa (come del resto quello avanti ai COA) di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione (art. 51 c.p.c.). A tacere del fatto che l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento ciò nonostante emesso, solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (nella specie non proposta).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

La prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

La decorrenza del termine perentorio posto dall'art. 297 c.p.c. per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso (nella specie, per pregiudizialità penale) presuppone che il processo pregiudiziale sia stato definito con sentenza passata in giudicato; pertanto, sicché l'inosservanza di detto termine non può essere invocata nel diverso caso in cui il procedimento disciplinare sia stato "riattivato" prima di tale momento dal COA con atto di "ripresa" che non è soggetto a termini di decadenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

La "nuova" pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", poiché esso "si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti". Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero della formulazione dell'imputazione

Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può trovare applicazione nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia già maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

Prescrizione disciplinare e successione di norme nel tempo: individuazione della disciplina applicabile

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

Incensurabile in Cassazione l'adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

È inammissibile ogni argomento con cui nella sostanza si intenda aggredire in Cassazione la scelta della sanzione più opportuna, rimessa al giudice disciplinare in base all'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, costituendo la determinazione della sanzione adeguata una mera valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Criscuolo\), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021](#)

Divieto di *reformatio in pejus*: il parziale accoglimento dell'impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell'impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell'entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di *reformatio in pejus* allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (*Nel caso di specie, all'incolpato era stata comminata in sede territoriale la sanzione disciplinare della censura per due distinti capi d'incolpazione, uno dei quali poi venuto meno in sede di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, qui confermato in sede di legittimità, il CNF aveva confermato la sanzione della censura*).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

NOTA

Con la sentenza di cui in massima, la S.C. ha superato il proprio precedente orientamento (espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020) così sostanzialmente aderendo a CNF (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché CNF (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di legittimità

L'adequatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

La depenalizzazione del reato di ingiuria non ha rilievo scriminante in sede deontologica

La sopravvenuta irrilevanza penale dell'ingiuria per abrogazione del delitto ex art. 594 cod. pen. non spiega corrispondenti effetti in sede disciplinare, stante l'autonomia delle rispettive sfere di responsabilità, tanto più considerato che l'ordinamento professionale pone a carico dell'avvocato un dovere deontologico di dignità, decoro e continenza anche indipendentemente dalle disposizioni civili e penali.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

Espressioni sconvenienti od offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del *nomen juris* dell'incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen juris* o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

NOTA

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019.

Avvocato e procuratore – Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Prescrizione - Regime più favorevole introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012 – Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore – Applicabilità – Esclusione – Fondamento

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo *jus superveniens*, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della *lex mitior* alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021](#)

Azione disciplinare – Prescrizione – *Jus superveniens* più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di legittimità

L'adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

La prova dell'illecito deontologico mediante registrazione fonografica non contrasta con la

normativa *privacy*

Le registrazioni fonografiche, di cui all'art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Inoltre, l'utilizzo processuale della fonoregistrazione non è precluso dal c.d. Codice *Privacy* (D.lgs. n. 196/93), se si tratti di "far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento" (art. 13, co. 5 lett. b ed art. 26, co. 4 lett. c).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare e rinvio dell'udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all'udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo

La partecipazione all'udienza costituisce una libera scelta dell'incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la "assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento" (art. 420-ter c.p.p.). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva richiesto il rinvio dell'udienza sulla base di un certificato medico ove erano prescritti tre giorni di riposo per uno stato febbrile*).

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare avanti al CDD: la richiesta di osservazioni del consigliere istruttore all'incolpando

Il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati avanti ai CDD (art. 10 Reg. CNF n. 2/14) ha natura amministrativa rispondendo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e ciò va detto, a fortiori, per la fase pre-procedimentale condotta dal consigliere istruttore ex art. 58 L. 247/12, il quale non prevede che, in questa fase, le osservazioni richieste dal consigliere istruttore all'indagato (da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione) debbano essere necessariamente (cioè a pena di nullità) depositate dopo gli accertamenti istruttori (da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito nell'apposito registro). Dal che emerge come le osservazioni difensive demandate all'avvocato svolgano un ruolo prettamente informativo e preliminare volto, tra l'altro, proprio ad indirizzare e mirare i successivi accertamenti istruttori preliminari.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare: le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore

Non sono affette da inutilizzabilità le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell'incolpato, atteso che il predetto procedimento e, a fortiori, la fase preprocedimentale condotta dal consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 58 della l. n. 247 del 2012, hanno natura amministrativa, rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Conseguentemente, le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all'incolpato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, non debbono essere

necessariamente depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l'altro, proprio a indirizzare e mirare quegli accertamenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021](#)

I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze del CNF

Essendo le decisioni del CNF in materia disciplinare impugnabili avanti a queste Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e dunque non è consentito alla Corte di Cassazione di sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Marulli\), SS.UU, sentenza n. 21962 del 30 luglio 2021](#)

I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze del CNF

Essendo le decisioni del CNF in materia disciplinare impugnabili avanti a queste Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e dunque non è consentito alla Corte di Cassazione di sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Marulli\), SS.UU, sentenza n. 21963 del 30 luglio 2021](#)

I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze del CNF

Essendo le decisioni del CNF in materia disciplinare impugnabili avanti a queste Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e dunque non è

consentito alla Corte di Cassazione di sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Marulli\), SS.UU, sentenza n. 21964 del 30 luglio 2021](#)

Davanti al CNF, le parti possono farsi assistere da un avvocato, purché cassazionista nonché munito di procura speciale

Nel procedimento davanti al CNF, il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (art. 60, quarto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), in quanto tale rilasciata necessariamente dopo la pubblicazione della decisione amministrativa del Consiglio territoriale impugnata e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, a tale effetto, non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase amministrativa, ancorché fosse stata conferita in vista dell'intero procedimento.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Marulli\), SS.UU, sentenza n. 21965 del 30 luglio 2021](#)

I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze del CNF

Essendo le decisioni del CNF in materia disciplinare impugnabili avanti a queste Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e dunque non è consentito alla Corte di Cassazione di sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Marulli\), SS.UU, sentenza n. 21965 del 30 luglio 2021](#)

Sul divieto del terzo mandato consecutivo

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, anche in virtù della relativa legge di interpretazione autentica, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della L. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima

applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Napolitano\), SS.UU, sentenza n. 25040 del 16 settembre 2021](#)

Il terzo mandato consecutivo di durata inferiore a due anni non interrompe la consecutività dei due mandati ultrabiennali precedenti

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, un terzo e consecutivo mandato di durata infrabiennale non ha efficacia d'interruzione della consecutività di due mandati come condizione ostativa alla ripresentazione della candidatura (art. 3, comma 3, secondo periodo, della L. n. 113 del 2017).

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Napolitano\), SS.UU, sentenza n. 25040 del 16 settembre 2021](#)

L'annullamento delle elezioni forensi non comporta la caducazione degli atti *medio tempore* compiuti dal Consiglio

L'annullamento delle elezioni forensi non comporta la caducazione degli atti *medio tempore* compiuti dal Consiglio, giacché l'art. 17, comma 4, della L. n. 113/2017 fa "salvi gli atti compiuti" prima dell'annullamento stesso, con salvezza quindi del mandato elettorale sin lì espletato, anche con riferimento alle posizioni soggettive dei singoli.

[Corte di Cassazione \(pres. Travaglino, rel. Napolitano\), SS.UU, sentenza n. 25040 del 16 settembre 2021](#)

CNF - Contributo ex art. 14 D.lgs.lgt. n. 382 del 1944 – Soggetti passivi – Iscrizione all'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori – Necessità – Esclusione – Ragioni

In tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal CNF ex art. 14 D.lgs.lgt. n. 382 del 1944, devono concorrere tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, pur se non iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, atteso che la norma correla il contributo non alle spese di tenuta dell'albo speciale, bensì al bilancio dell'ente e al funzionamento

del Consiglio stesso, il quale svolge - anche in epoca anteriore alla riforma operata con l. n. 247 del 2012 - compiti e funzioni di interesse generale pubblicistico per l'intera categoria professionale degli avvocati.

[Corte di Cassazione \(pres. Russo, rel. Russo\), Sez. V, ordinanza n. 30960 del 29 ottobre 2021](#)

Per il termine d'impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

Le disposizioni contenute nell'art. 36 dell'ordinamento forense contengono un'eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la *ratio* della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021](#)

NOTA

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.

La notifica della decisione disciplinare ad avvocato privo di *jus postulandi* è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

La notifica della decisione disciplinare all'avvocato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, a nulla rilevando in contrario che l'avvocato stesso sia privo di *jus postulandi* per l'impugnazione medesima, giacché tale circostanza non costituisce causa di interruzione o sospensione del relativo termine di decadenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021](#)

L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

È inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello *jus postulandi* perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con

provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021](#)

La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali

La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. *(Nella specie, la S.C. ha escluso che si potesse configurare immutazione del fatto nella decisione del CNF, che – in relazione al contestato operato dell'avvocato, che aveva tra l'altro presentato, per conto di soggetto interdetto, un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ulteriore istanza volta alla sostituzione del tutore, autenticandone la firma – aveva individuato le norme di riferimento nell'art. 3, comma 2, della l. n. 247 del 2012, nonché nell'art. 9 del codice deontologico forense, secondo cui la professione forense deve essere esercitata, tra l'altro, con lealtà e probità, anziché nell'art. 23, comma 6, dello stesso codice deontologico, che fa divieto di suggerire atti nulli o illeciti, come invece ritenuto dal Consiglio distrettuale di disciplina).*

[Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31572 del 4 novembre 2021](#)

Impugnazione delle sentenze CNF: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è contraddittore necessario

In tema di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione proposto dall'interessato, contraddittore necessario – a parte il consiglio dell'ordine locale – è il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, giacché l'art. 68 del r.d. n. 37 del 1934 identifica nel pubblico ministero presso la S.C. il soggetto che ha il potere di ricorrere alle Sezioni Unite della stessa Corte di cassazione avverso dette decisioni *(In applicazione del suesteso principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui era stato proposto anche nei confronti*

della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione ricadeva il consiglio dell'ordine competente, in quanto gli artt. 59 e 36 della l. n. 247 del 2012 prescrivono la notificazione nei loro confronti del provvedimento reso all'esito del procedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Nazionale Forense, restando comunque parte del procedimento giurisdizionale dinanzi a quest'ultimo il solo magistrato delegato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione).

[Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 34778 del 16 novembre 2021](#)

Sanzione disciplinare: la mancata concessione delle attenuanti da parte del CNF non può essere oggetto di impugnazione in Cassazione

L'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. *(Nel caso di specie, l'incolpato aveva impugnato la sentenza del CNF lamentando la mancata concessione delle attenuanti. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha rigettato il motivo di gravame).*

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 35459 del 19 novembre 2021](#)

Il rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento

Nel giudizio disciplinare forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l'avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore *(Nel caso di specie trattavasi di concomitante impegno professionale del difensore).*

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 35459 del 19 novembre 2021](#)

Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non assume la qualità di parte il CNF, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Valitutti\), SS.UU, sentenza n. 35459 del 19 novembre 2021](#)

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare: la sentenza di condanna è un fatto esterno alla condotta, che non comporta l'applicabilità della sopravvenuta normativa prescrizionale

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l'applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Napolitano\), SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 novembre 2021](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché

è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Napolitano\), SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 novembre 2021](#)

Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del *ne bis in idem*

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di *bis in idem*, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021](#)

NOTA

In senso conforme, per tutte, CNF (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 143 del 17 luglio 2021, nonché Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.

Copia notificata della sentenza del CNF: sufficiente la dicitura “firmato”

La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all'originale del provvedimento. In ogni caso, con particolare riferimento alle decisioni disciplinari del CNF, qualora la conformità all'originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” e l'indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell'originale asseverando, anzi, il contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021](#)

NOTA

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014, nonché Cass., SS.UU, sentenze nn. 11803/13, 17357/09, 9069/03.

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021](#)

Il rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento: il concomitante impegno professionale

Nel giudizio disciplinare dinanzi al CNF, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l'avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del CNF, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (*Nel caso di specie trattavasi di concomitante impegno professionale*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021](#)

“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare

discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021](#)

Alla cancellazione dall'albo, per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, non si applica il termine massimo previsto per la autotutela decisoria dalla L. n. 241/1990

L'iscrizione all'albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d'ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l'autotutela), in quanto l'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell'interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a, L.P.) a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c, L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi *in re ipsa* l'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela *ex art. 21-novies* L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall'Albo, giacché il rilievo pubblicistico della professione forense non può tollerare che una così delicata attività, tendenzialmente indispensabile, possa essere affidata, in ragione del mero decorso del tempo, a soggetti privi, *ab origine* o per vicende sopravvenute, dei requisiti individuati dall'ordinamento come necessari.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Di Marzio\), SS.UU, sentenza n. 35463 del 19 novembre 2021](#)

Consiglio dell'Ordine: gli astenuti non concorrono alla determinazione del quorum deliberativo

Ai sensi dell'art. 28, co. 11, L. n. 247/2012, per la validità delle riunioni del Consiglio dell'Ordine è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi Consiglieri (*quorum* costitutivo), e per la validità delle relative deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti (*quorum* deliberativo), tra i quali ultimi tuttavia non si computano gli astenuti ma i soli votanti.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Di Marzio\), SS.UU, sentenza n. 35463 del 19 novembre 2021](#)

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l'eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti

vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense "con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" di cui all'art. 9 già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico forense. Il suddetto art. 9 costituisce una "norma di chiusura" che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

L'emissione di assegni senza provvista ha rilevanza disciplinare (pur in assenza di una espressa e specifica previsione deontologica dell'illecito)

L'inadempimento derivante dall'emissione di assegni privi di copertura, pur avendo i caratteri di un illecito comune, è, tuttavia, da ricondurre nell'alveo disciplinare, pur in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria, perché - in virtù della c.d. tipicità soltanto tendenziale dell'illecito deontologico - è comunque un comportamento idoneo, per modalità e gravità, a compromettere il rapporto di fiducia con il difensore per la stretta connessione con l'assolvimento dei propri doveri professionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Il deposito del provvedimento disciplinare a distanza di tempo non vizia la decisione

Nella regolamentazione del giudizio disciplinare non è prevista alcuna sanzione, né tanto meno quella della nullità, per il caso di deposito in ritardo di una sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della L. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della

prescrizione, non trova applicazione lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della *lex mitior* alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

La sottoscrizione delle decisioni disciplinari nel caso di Consiglieri non più in carica

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal CNF, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice

disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41988 del 30 dicembre 2021](#)

Azione disciplinare – Prescrizione – *Jus superveniens* più favorevole all'incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41988 del 30 dicembre 2021](#)

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41988 del 30 dicembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione

In tema di procedimento disciplinare, il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione dall'art. 36, co. 6, L. n. 247/12 è tale da ricomprendere, oltre all'incompetenza, anche l'eccesso di potere e la violazione di legge, rispetto ai quali vizi può ben assumere rilevanza il difetto di motivazione o la sua manifesta illogicità; ciò tuttavia deve essere consentito soltanto nei limiti in cui si voglia far emergere (quanto all'eccesso di potere) uno sviamento della decisione rispetto alla funzione demandata al CNF o (quanto alla violazione di legge) una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 360, co. n. 5, c.p.c., anomalia che pertanto si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

Anche in tema di procedimento disciplinare, l'art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione prolissa, generica e confusa

Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub judice* posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa

rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l'atto così predisposto in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021](#)

Sospensione per l'avvocato che confonda assoluzione con proscioglimento

Le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdf). Conseguentemente, commette illecito disciplinare l'avvocato che agisca per il risarcimento del preteso danno non patrimoniale subito dal proprio cliente asseritamente assolto in sede penale ma in realtà prosciolto per motivi processuali (nella specie, per mancanza di querela).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 41990 del 30 dicembre 2021](#)

Il dovere di verità e lealtà dell'avvocato, fuori e dentro il processo

Laddove l'avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all'epilogo della rinuncia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall'art. 88 c.p.c. con specifico riguardo al processo.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 41990 del 30 dicembre 2021](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione

disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 41990 del 30 dicembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: l'oggetto dell'impugnazione in Cassazione

In tema di procedimento disciplinare, nel giudizio di Cassazione le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (*Nel caso di specie, l'impugnazione aveva riguardato la revoca da parte del CDD di prove già ammesse. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in parte qua*).

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021](#)

Ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del CNF, la Corte di Cassazione può senz'altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Sestini\), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021](#)

ANNO 2022

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione prolissa, generica e confusa

Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub judice* posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. L'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l'atto così predisposto in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

La corrispondenza (*rectius*, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare

Nell'ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell'incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l'eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la

professione forense “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” di cui all’art. 9 già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico forense. Il suddetto art. 9 costituisce una “norma di chiusura” che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di ingenti somme spettanti al cliente

Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene indebitamente.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

La valutazione del CNF circa l’adeguatezza della sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

Ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del CNF, la Corte di Cassazione può senz’altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall’attuale testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

Inammissibile l'istanza di sospensione delle sentenze del CNF che non indichi i motivi di protezione interinale ed urgente

L'istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal CNF può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest'ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma sempre che l'istanza stessa abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012 prevede solo l'istanza di parte per l'esercizio di tale prerogativa. *(Nella specie, la richiesta di sospensiva non andava oltre la intestazione denominativa dell'atto, che non conteneva motivi di protezione interinale ed urgente).*

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

Procedimento disciplinare: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Ferro\), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022](#)

L'avvocato privo di *jus postulandi* non può effettuare notifiche in proprio

La sentenza del CNF, che dispone la sospensione disciplinare dall'esercizio della professione, è

esecutiva dal giorno successivo alla notifica della sentenza stessa all'incolpato (art. 62 L. n. 247/2012), il quale da tale momento è quindi privo di *jus postulandi*, ivi compreso il potere di effettuare notifiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994, a pena di nullità rilevabile d'ufficio (art. 11 L. n. 53 cit.). *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Cassazione, rilevato che la notifica del ricorso avverso la sentenza di sospensione del CNF era stata effettuata in proprio dall'avvocato, ha dichiarato la nullità della notifica stessa e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione).*

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 7499 del 8 marzo 2022](#)

Divieto di accaparramento di clientela: l'invito ad aderire ad una *class action* tramite mandato professionale all'avvocato

Costituisce violazione disciplinare l'inosservanza dell'espresso divieto ex art. 37 cdf di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare *(Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era pubblicato il modulo per l'adesione ad una class action mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive).*

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022](#)

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice deontologico forense

Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l'emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l'altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo all'integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che di un atto privo della forza di legge non può essere direttamente predicata l'illegittimità sul piano costituzionale, cioè senza passare attraverso la denuncia di illegittimità della norma di rinvio che ne fonda la precettività giuridica.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022](#)

Le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo

Le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. In particolare, esse costituiscono il parametro normativo dell'incolpazione disciplinare per cui compete alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ambito del sindacato sulla violazione di legge, controllare se nel caso concreto sussista o non la violazione del detto parametro.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022](#)

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Scoditti\), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022](#)

Incarico in favore della società di persone nonché di soci in posizione contrapposta

Alla luce dei principi civilistici in tema di società personali (le quali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dai propri soci), deve escludersi la violazione dell'art. 24 cdf (conflitto di interessi) per l'avvocato che assuma incarichi nell'interesse della società nonché di soci della stessa in posizione contrapposta.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022](#)

Procedimento disciplinare: l'incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l'onere, di

partecipare all'udienza

La partecipazione all'udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell'incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Rossetti\), SS.UU, sentenza n. 10444 del 31 marzo 2022](#)

Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense – Presupposti – Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa – Esclusione – Fondamento

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l'illecito "de quo" la condotta dell'avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell'art. 2285 c.c., da un socio receduto.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Nazzicone\), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l'entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal CNF, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell'incolpato, senza che, nell'applicazione di una, anziché di un'altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Rossetti\), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022](#)

I presupposti per l'impugnazione in Cassazione dell'asserito omesso esame di documenti decisivi

L'incolpato che intenda denunciare in sede di Legittimità l'asserito omesso esame di documenti

decisivi da parte del giudice disciplinare ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.), ossia:

- (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
- (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
- (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Rossetti\), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022](#)

L'interruzione della prescrizione non presuppone la notifica all'incolpato degli atti propulsivi del procedimento disciplinare (disciplina previgente)

Il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Rossetti\), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022](#)

Rimessione ad altro giudice: l'art. 45 c.p.p. non si applica al procedimento disciplinare

Ai sensi dell'art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l'art. 45 c.p.p., che è infatti istituito di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale. Detta norma, peraltro, non si applica neppure al procedimento dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale) ove le norme del codice di procedura penale trovano applicazione solo se legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero qualora sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

Anche in tema di procedimento disciplinare, l'art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto

normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione prolissa, generica e confusa

Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub judice* posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l'atto così predisposto in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Violazione di norme di diritto - Ricorso per cassazione – Violazione di norme costituzionali di diretta applicazione – Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento

La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11167 del 6 aprile 2022](#)

Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua

eventuale liceità civile o penale

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l'ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022](#)

La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l'avvocato può trattenere per sé le somme riscosse per conto del cliente

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L'operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand'anche operasse, l'istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l'illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell'operato dell'avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022](#)

Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022](#)

Appropriazione indebita: la prescrizione disciplinare inizia a decorrere dal momento in cui l'incolpato abbia restituito tutte le somme

L'appropriazione *sine titulo* ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, con conseguente decorrenza del termine prescrizione soltanto a partire dal momento in cui l'incolpato abbia restituito tutte le somme indebitamente trattenute.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022](#)

Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA

Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell'Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un'ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all'uopo nominata, non potendosi ravvisare l'esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Falabella\), SS.UU, sentenza n. 11169 del 6 aprile 2022](#)

La tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare riguarda anche l'attività professionale in

conflitto di interessi

L'avvocato ha obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale che possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ovvero interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, nella ricorrenza delle ipotesi di conflitto così tipizzabili, secondo il principio che deve connotare, per quanto possibile, la condotta delle norme di rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, ult. parte L. 247/2012: a) assunzione di un nuovo mandato che determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) conoscenza degli affari di una parte che possa favorire ingiustamente un altro assistito o cliente, pregiudicando il primo; c) adempimento di un precedente mandato che limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Patti\), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022](#)

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

Non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l'entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal CNF, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell'incolpato, senza che, nell'applicazione di una, anziché di un'altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Patti\), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022](#)

La violazione delle norme del codice deontologico forense non è *ex se* deducibile in sede di legittimità

Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l'emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l'altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo all'integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che la violazione

di tali regole non è *ex se* deducibile in sede di legittimità ma solo in rapporto alle norme della Legge professionale di cui fossero proiezione.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Patti\), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022](#)

NOTA

In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022, che, per le medesime ragioni, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice deontologico forense.

I limiti al sindacato di legittimità sulle sentenze del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Patti\), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022](#)

Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione – Nullità della sentenza – Esclusione – Fondamento

In materia di illecito disciplinare a carico degli avvocati, l'omessa pronuncia da parte del CNF sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato non determina, di per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata, trattandosi di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità, e, comunque, di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest'ultima sede processuale.

[Corte di Cassazione \(pres. Virgilio, rel. Cosentino\), SS.UU, sentenza n. 12447 del 19 aprile 2022](#)